

Bruxelles, 24 febbraio 2020
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0332(COD)**

**6060/1/20
REV 1**

**ENV 78
SAN 48
CONSOM 25
CODEC 109**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	5813/20
n. doc. Comm.:	5846/18 - COM(2017) 753 final + ADD 1
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) - Accordo politico

1. Il 1° febbraio 2018 la Commissione ha adottato la proposta di rifusione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano¹, la cosiddetta direttiva sull'acqua potabile.
2. L'obiettivo generale della proposta di rifusione è garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi della contaminazione dell'acqua potabile. La revisione è anche una conseguenza di "Right2Water", la prima iniziativa dei cittadini europei ad aver avuto esito positivo. La proposta mira ad aggiornare le norme di qualità dell'acqua, a introdurre un approccio basato sul rischio per il monitoraggio dell'acqua, a facilitare le informazioni sulla qualità dell'acqua e sui servizi idrici forniti ai consumatori nonché a migliorare l'accesso all'acqua. La proposta affronta inoltre la questione dei materiali a contatto con l'acqua potabile.

¹ Doc. 5846/18 + dall'ADD 1 all'ADD 5.

3. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il proprio parere sulla proposta l'11 luglio 2018². Il Comitato delle regioni ha adottato il proprio parere sulla proposta il 16 maggio 2018³.
4. Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura il 28 marzo 2019⁴. La relazione conteneva 160 emendamenti alla proposta della Commissione.
5. Nella riunione del 5 marzo 2019 il Consiglio ha approvato un orientamento generale⁵ che conferisce alla presidenza il mandato di proseguire i negoziati con il Parlamento europeo.
6. Si sono svolti cinque triloghi il 7 ottobre, il 22 ottobre, il 19 novembre, il 3 dicembre e il 18 dicembre. La presidenza ha proposto mandati riveduti al Coreper in occasione delle riunioni del 15 novembre, 27 novembre e 18 dicembre 2019. In aggiunta ai triloghi, si sono tenute diverse riunioni tecniche tripartite.
7. Il 5 febbraio 2020 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha proceduto ad una analisi del testo in vista di un accordo ed ha approvato il compromesso finale risultante dai triloghi⁶. Il testo approvato, con una nuova numerazione delle disposizioni, figura nell'allegato della presente nota.
8. Il 18 febbraio 2020 la commissione ENVI del Parlamento europeo ha espresso un giudizio favorevole sul testo. Successivamente, lo stesso giorno, il presidente della commissione ENVI ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti indicando che, previo esame da parte dei giuristi-linguisti, raccomanderà alla commissione ENVI e alla plenaria di adottare la posizione del Consiglio senza emendamenti.

² NAT/733-EESC-2018-01285.

³ CDR 924/2018.

⁴ Doc. 7750/19.

⁵ Doc. 6876/1/19 REV 1.

⁶ Doc. 5813/20.

9. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di approvare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, l'accordo politico sul testo della direttiva sull'acqua potabile, che figura nell'allegato della presente nota, e di iscrivere nel processo verbale di tale sessione le dichiarazioni riportate nell'addendum alla presente nota.
-

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

visto il parere del Comitato delle regioni⁸,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 98/83/CE del Consiglio⁹ è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale¹⁰. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, ai fini della chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁹ Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

¹⁰ Cfr. allegato V.

- (2) La direttiva 98/83/CE del Consiglio stabiliva il quadro giuridico inteso a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia. È opportuno che la presente direttiva persegua il medesimo obiettivo puntando a migliorare l'accesso universale a tali acque nell'Unione. A tale scopo, è necessario fissare a livello dell'Unione prescrizioni minime che tutte le acque destinate a tal fine devono soddisfare. Occorre inoltre che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano non contengano microrganismi e parassiti, né altre sostanze che, in alcuni casi, possono rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, e che soddisfino le prescrizioni minime.

- (3) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, in quanto tali acque sono rispettivamente soggette alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹². Tuttavia, la direttiva 2009/54/CE contempla sia le acque minerali naturali sia le acque di sorgente, e solo la prima categoria dovrebbe essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/54/CE, le acque di sorgente dovrebbero rispettare le disposizioni della presente direttiva; per quanto concerne i requisiti microbiologici, dovrebbero rispettare le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 2009/54/CE. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti dovrebbero essere conformi alle disposizioni della presente direttiva fino al punto in cui i valori devono essere rispettati (vale a dire il rubinetto), e, qualora siano destinate ad essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, dovrebbero da quel punto in poi essere considerate alimenti ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³. Inoltre gli operatori del settore alimentare che dispongono delle proprie fonti di acqua e le utilizzano ai fini specifici della propria impresa possono essere esentati dalle disposizioni della presente direttiva a condizione che rispettino i pertinenti obblighi in particolare in materia di principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo e relativi provvedimenti correttivi a norma della pertinente legislazione alimentare dell'Unione. Gli operatori del settore alimentare che dispongono delle proprie fonti di acqua e operano in veste di fornitori di acqua dovrebbero rispettare le disposizioni della presente direttiva come qualunque altro fornitore di acqua.

¹¹ Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).

¹² Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

¹³ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

- (4) A seguito dell'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua ("Right2Water")¹⁴, è stata avviata una consultazione pubblica a livello dell'Unione ed è stata effettuata una valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione (REFIT) in merito alla direttiva 98/83/CE¹⁵. È emerso da tale esercizio che alcune disposizioni della direttiva 98/83/CE vanno aggiornate. Sono state individuate quattro aree suscettibili di miglioramento, e segnatamente: l'elenco dei valori di parametro basati sulla qualità, lo scarso ricorso ad un approccio basato sul rischio, la mancanza di precisione delle disposizioni sulle informazioni da fornire ai consumatori, e le disparità esistenti tra i sistemi di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano e le relative implicazioni per la salute umana. Inoltre, l'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua individua come problema a sé stante il fatto che una parte della popolazione, i gruppi emarginati, non abbia accesso all'acqua destinata al consumo umano, il che costituisce anche un impegno assunto dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 (Obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6). Un ultimo aspetto evidenziato è la generale mancanza di sensibilizzazione alle perdite di acqua, dovute a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche, come indicato nella relazione speciale della Corte dei Conti sulle infrastrutture idriche¹⁶.

¹⁴ COM(2014) 177 final.

¹⁵ SWD(2016) 428 final.

¹⁶ Relazione speciale della Corte dei conti europea, SR n. 12/2017: *"Attuazione della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: la qualità e l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane la necessità di consistenti investimenti"*.

- (5) L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ufficio regionale per l'Europa, ha condotto un esame approfondito dell'elenco dei parametri e dei valori di parametro stabiliti nella direttiva 98/83/CE, al fine di accertare se occorra adattarlo alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Da tale esame¹⁷ risulta opportuno controllare gli agenti enteropatogeni e la *Legionella* e aggiungere sei parametri o gruppi di parametri chimici. In considerazione di altri recenti pareri scientifici e nel rispetto del principio di precauzione, per quattro dei sei nuovi parametri dovrebbero essere fissati valori più rigorosi - ancorché praticabili - rispetto a quelli proposti dall'OMS. Per uno dei nuovi parametri il numero delle sostanze rappresentative è stato ridotto e il valore è stato adeguato. Il valore relativo al cromo è in corso di riesame presso l'OMS; di conseguenza, è opportuno applicare un periodo transitorio di quindici anni prima di inasprire tale valore [...]. Inoltre, l'OMS ha raccomandato che tre composti interferenti endocrini rappresentativi possano essere considerati di riferimento, ove necessario ai fini della valutazione della loro presenza ed efficacia di trattamento, con valori pari a 0,1 µg/l per il bisfenolo A, a 0,3 µg/l per il nonilfenolo e a 1 ng/l per il beta estradiolo. Tuttavia, sulla base di un parere del 2015 dell'EFSA, è stato deciso di includere nella presente direttiva uno di questi tre composti, ovvero il bisfenolo A, con un valore di parametro basato sulla salute pari a 2,5 µg/l. Il nonilfenolo e il beta estradiolo dovrebbero inoltre essere inseriti nell'elenco di controllo, che sarà stilato dalla Commissione.

¹⁷ Progetto di cooperazione sui parametri dell'acqua potabile dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS "Sostegno alla revisione dell'allegato I della 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (direttiva sull'acqua potabile) - Raccomandazione", 11 settembre 2017.

- (6) Per il piombo, l'OMS ha raccomandato di mantenere l'attuale valore di parametro, ma ha rilevato che le concentrazioni dovrebbero essere mantenute al livello più basso ragionevolmente possibile. Di conseguenza, l'attuale valore di 10 µg/l può essere mantenuto per 15 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Al più tardi alla fine di tale periodo transitorio, il valore di parametro dovrebbe essere di 5 µg/l. Inoltre, dal momento che la presenza di condutture in piombo nelle case e negli edifici continua a rappresentare un problema e che non sempre gli Stati membri dispongono di autorità sufficiente per imporne la sostituzione, il valore di 5 µg/l dovrebbe rimanere auspicabile per quanto riguarda gli obblighi connessi agli impianti di distribuzione domestici. Tuttavia, per tutti i nuovi materiali a contatto con l'acqua potabile che devono essere autorizzati ai sensi della presente direttiva, a prescindere dal fatto che siano destinati ad essere utilizzati in sistemi di fornitura o in impianti di distribuzione domestici, è opportuno applicare il valore di 5 µg/l al rubinetto.
- (7) Per rispondere alla crescente preoccupazione del pubblico circa gli effetti sulla salute umana dei composti emergenti presenti nelle acque destinate al consumo umano (per esempio, gli interferenti endocrini, i prodotti farmaceutici e le microplastiche) e al fine di affrontare la questione dei nuovi composti emergenti nella catena di approvvigionamento, è opportuno introdurre nella presente direttiva un meccanismo dell'elenco di controllo. Il meccanismo dell'elenco di controllo permetterà di rispondere alle crescenti preoccupazioni in modo dinamico e flessibile oltre che di dare seguito alle nuove conoscenze sia sulla rilevanza di tali composti per la salute umana sia sui metodi e gli approcci di controllo più adeguati. Il meccanismo dell'elenco di controllo per le acque destinate al consumo umano è uno degli elementi di risposta a diverse politiche dell'Unione in quest'ambito, quali le comunicazioni della Commissione "Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci"¹⁸ e "Verso un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini"¹⁹ e le conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2019 "Verso una strategia dell'Unione per una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche"²⁰.

¹⁸ COM(2019) 128 final.

¹⁹ COM(2018) 734 final.

²⁰ Doc. 10713/19.

- (8) L'OMS raccomanda anche di allentare tre valori di parametro e di cancellare dall'elenco cinque parametri. Tuttavia, non tutte le modifiche di cui sopra sono considerate necessarie in quanto l'approccio basato sul rischio, introdotto con la direttiva (UE) 2015/1787²¹ della Commissione, consente ai fornitori di acqua di eliminare, a determinate condizioni, un parametro dall'elenco di controllo. Le tecniche di trattamento per conformarsi a tali valori di parametro sono già disponibili.
- (9) I valori di parametro si basano sulle conoscenze scientifiche disponibili e sul principio di precauzione e sono scelti al fine di garantire che le acque destinate al consumo umano possano essere consumate in condizioni di sicurezza nell'intero arco della vita, assicurando in tal modo un livello elevato di tutela della salute.
- (10) Si dovrebbe raggiungere un equilibrio per prevenire i rischi sia microbiologici che chimici e, a tal fine, alla luce di una futura revisione dei valori di parametro, la fissazione di valori di parametro applicabili alle acque destinate al consumo umano dovrebbe essere basata su considerazioni di sanità pubblica e su un metodo di valutazione dei rischi.
- (11) I parametri indicatori non hanno un impatto diretto sulla salute pubblica. Tuttavia, essi rappresentano uno strumento importante per stabilire le modalità di funzionamento degli impianti di produzione e distribuzione dell'acqua e per valutare la qualità dell'acqua. Essi possono contribuire a individuare malfunzionamenti nel trattamento delle acque e svolgono inoltre un ruolo importante nel rafforzamento e nel mantenimento della fiducia dei consumatori nella qualità dell'acqua. Pertanto, è opportuno che siano monitorati dagli Stati membri.
- (12) Ove necessario per proteggere la salute umana nei rispettivi territori, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a fissare valori per parametri supplementari non compresi nell'allegato I, basandosi sul principio di precauzione.

²¹ Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6).

- (13) Per condizioni di sicurezza delle acque destinate al consumo umano si intende non solo l'assenza di sostanze e microrganismi nocivi, ma anche la presenza di determinate quantità di minerali naturali ed elementi essenziali, tenendo conto del fatto che il consumo a lungo termine di acque demineralizzate o con quantità molto esigue di elementi essenziali quali il calcio e il magnesio può essere pregiudizievole per la salute umana. Determinate quantità di tali minerali sono altresì fondamentali per far sì che le acque non siano aggressive o corrosive e per migliorarne il sapore. Si potrebbe considerare di prevedere, conformemente alle circostanze a livello locale, concentrazioni minime di tali minerali nelle acque addolcite o demineralizzate.

- (14) La direttiva 98/83/CE considerava solo in misura limitata la pianificazione, a titolo preventivo, della sicurezza e gli elementi basati sul rischio. I primi elementi di un approccio basato sul rischio sono stati già introdotti nel 2015 con la direttiva (UE) 2015/1787, che ha modificato la direttiva 98/83/CE per consentire agli Stati membri di derogare ai programmi di controllo da loro istituiti, a condizione di effettuare valutazioni del rischio credibili, che possono basarsi sulle linee guida dell'OMS per la qualità dell'acqua potabile²². Tali linee guida, che introducono il cosiddetto approccio basato sui "piani di gestione della sicurezza dell'acqua", anche per le piccole comunità²³, insieme alla norma EN 15975-2 concernente la sicurezza della fornitura di acqua potabile, rappresentano i principi riconosciuti a livello internazionale sui quali sono basati la produzione, la distribuzione, il controllo e l'analisi dei parametri dell'acqua destinata al consumo umano. È necessario mantenere detti principi nella presente direttiva. Al fine di garantire che l'applicazione di tali principi non sia limitata agli aspetti del controllo, di concentrare il tempo e le risorse disponibili sui rischi significativi e sulle misure, efficaci sotto il profilo dei costi, prese a livello delle sorgenti e di evitare analisi e sforzi su questioni non rilevanti, è opportuno introdurre un approccio generalizzato alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio, che copra l'intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all'estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione, fino al punto in cui i valori devono essere rispettati. Tale approccio dovrebbe basarsi sulle conoscenze acquisite e sulle azioni attuate nel quadro della direttiva 2000/60/CE e dovrebbe tenere maggiormente conto dell'impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche. Tale approccio dovrebbe comportare tre elementi: 1) una valutazione dei pericoli associati al bacino o ai bacini idrografici per i punti di estrazione ("valutazione e gestione del rischio connesso al bacino o ai bacini idrografici per i punti di estrazione"), conformemente alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell'OMS²⁴; 2) la possibilità per il fornitore di acqua di adeguare il controllo ai principali rischi e adottare le misure necessarie per gestire i rischi individuati nella catena di approvvigionamento derivanti dall'estrazione, dal trattamento, dallo stoccaggio e dalla distribuzione delle acque ("valutazione e gestione del rischio connesso al sistema di fornitura"); e 3) una valutazione dei possibili rischi (ad esempio, *Legionella* o piombo) connessi agli impianti di distribuzione domestici ("valutazione e gestione del rischio connesso agli impianti di distribuzione domestici"), prestando particolare attenzione ai locali prioritari. Tali valutazioni dovrebbero essere riesaminate periodicamente, in particolare per far fronte alle minacce rappresentate da fenomeni meteorologici estremi legati ai

²² Guidelines for drinking water quality, Fourth Edition, World Health Organisation, 2011 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html

²³ http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/243787/Water-safety-plan-Eng.pdf; https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75145/9789241548427_eng.pdf;jsessionid=2F74141084126319713559E5F4E854C2?sequence=1

²⁴ Organizzazione mondiale della sanità, Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers, World Health Organisation, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng.pdf [non disponibile in italiano].

cambiamenti climatici, dalle variazioni conosciute delle attività umane nella zona di estrazione o in risposta a incidenti che interessano la sorgente. L'approccio basato sul rischio garantisce la continuità dello scambio di informazioni tra le autorità competenti e i fornitori di acqua.

Al fine di ridurre i possibili oneri amministrativi a carico dei fornitori di acqua che forniscono, in media, tra i 10 m³ e i 100 m³ di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, si potrebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di esentare detti fornitori dall'esecuzione di una valutazione del rischio connesso alla fornitura, purché siano effettuati controlli periodici conformemente all'articolo 13. A titolo di deroga, l'attuazione dell'approccio basato sul rischio dovrebbe essere adeguata ai vincoli specifici delle imbarcazioni marittime impiegate per desalinizzare l'acqua e per trasportare passeggeri. Quando navigano in acque internazionali, le imbarcazioni marittime che battono bandiera europea rispettano il quadro normativo internazionale. È necessario garantire che la priorità venga attribuita ai regolamenti internazionali esistenti o alle norme riconosciute a livello internazionale (per esempio il programma di igienizzazione delle navi sviluppato dal servizio di sanità pubblica statunitense), che sono più dettagliati e rigorosi e che si applicano alle navi nelle acque internazionali.

- (15) La valutazione e gestione del rischio connesso al bacino o ai bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione dovrebbe seguire un approccio olistico alla valutazione del rischio e mirare a ridurre il livello di trattamento necessario alla produzione di acqua destinata al consumo umano, per esempio riducendo le pressioni all'origine dell'inquinamento, o del rischio di inquinamento, dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero procedere a una caratterizzazione del bacino o dei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione, individuare i pericoli e gli eventi pericolosi suscettibili di provocare un deterioramento della qualità delle acque, ad es. le possibili fonti di inquinamento associate a tale bacino o a tali bacini idrografici, e, ove necessario ai fini dell'individuazione dei pericoli, monitorare gli inquinanti che ritengono rilevanti (ad esempio nitrati, antiparassitari o prodotti farmaceutici individuati a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵), a motivo della loro naturale presenza nella zona di estrazione (ad esempio, arsenico), o delle informazioni provenienti dai fornitori di acqua (ad esempio l'aumento improvviso di un parametro specifico nelle acque non trattate). Nel caso in cui acque superficiali siano utilizzate come acque destinate al consumo umano, nella loro valutazione del rischio gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle microplastiche e agli interferenti endocrini, quali il nonilfenolo e il beta estradiolo, e, se del caso, dovrebbero imporre ai fornitori di acqua anche di controllare e/o trattare questi e gli altri parametri inclusi nell'elenco di controllo qualora siano ritenuti un potenziale pericolo per la salute umana. Sulla base della valutazione del rischio connesso al bacino o ai bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione, dovrebbero essere adottate misure di gestione per prevenire o controllare i rischi individuati al fine di garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano. Nel caso in cui uno Stato membro rilevi, tramite l'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, che un parametro non è presente nel bacino o nei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione (ad esempio perché tale sostanza non è mai presente nelle acque sotterranee o superficiali), detto Stato dovrebbe informare i fornitori di acqua pertinenti e può consentire loro di ridurre la frequenza del controllo di detto parametro, o rimuovere tale parametro dall'elenco dei parametri da controllare, senza effettuare una valutazione del rischio connesso alla fornitura.

²⁵ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

- (16) La direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di individuare tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, di controllarli e di adottare le misure necessarie per evitare il deterioramento della loro qualità al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. Per evitare qualsiasi duplicazione di obblighi, gli Stati membri dovrebbero, nell'effettuare l'individuazione dei pericoli e dell'evento pericoloso, avvalersi dei risultati disponibili del controllo, rappresentativi del bacino o dei bacini idrografici, che sono stati ottenuti a norma degli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/60/CE o di altre normative pertinenti dell'Unione. Tuttavia, nei casi in cui non siano disponibili tali dati relativi ai controlli, potrebbero essere predisposti controlli dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti pertinenti al fine di sostenere la caratterizzazione del bacino o dei bacini idrografici e valutare i possibili rischi. Tali controlli dovrebbero essere predisposti tenendo conto delle circostanze e delle fonti di inquinamento a livello locale.

(17) I valori parametrici utilizzati per valutare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano devono essere rispettati nel punto in cui le acque destinate al consumo umano sono messe a disposizione del consumatore. Tuttavia, la qualità dell'acqua destinata al consumo umano può essere influenzata dagli impianti di distribuzione domestici. L'OMS rileva che, nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni presenti nell'acqua, i batteri della Legionella causano il maggiore onere sotto il profilo sanitario. Essi si trasmettono attraverso i sistemi di acqua calda mediante inalazione, ad esempio durante la doccia. Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente collegato all'impianto di distribuzione domestico. Atteso che imporre un obbligo unilaterale di monitorare tutti i locali pubblici e privati per rilevare la presenza di tale agente patogeno comporterebbe costi eccessivi, una valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica sembra più indicata per affrontare questo problema. Inoltre, nella valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbero essere considerati anche i potenziali rischi derivanti da prodotti e materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. La valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica dovrebbe pertanto consistere, tra l'altro, in un più attento controllo dei locali prioritari, quali individuati dagli Stati membri (come ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi), valutando i rischi derivanti dagli impianti di distribuzione domestici e dai relativi prodotti e materiali. Sulla base di questa valutazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire, tra l'altro, che siano poste in essere adeguate misure di gestione e di controllo (ad esempio, in presenza di focolai di malattie), in linea con gli orientamenti dell'OMS²⁶, e che la migrazione a partire dai prodotti da costruzione non sia nociva per la salute umana.

²⁶ Organizzazione mondiale della sanità, "Legionella and the prevention of Legionellosis", World Health Organisation, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf

(18) Le disposizioni della direttiva 98/83/CE relative alla garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali non sono riuscite a introdurre un modo uniforme per garantire i requisiti in materia di igiene dei prodotti che entrano a contatto con acque destinate al consumo umano. Di conseguenza esistono omologazioni dei prodotti a livello nazionale, con requisiti diversi da uno Stato membro all'altro. Ciò significa che i produttori incontrano difficoltà e sostengono costi elevati nel commercializzare i loro prodotti in tutta l'Unione, con un onere economico elevato anche per gli Stati membri. È inoltre difficile per i consumatori e le società di gestione dell'acqua potabile sapere se i prodotti soddisfano i requisiti sanitari. La definizione, nella presente direttiva, di requisiti minimi armonizzati per i materiali che entrano a contatto con acque destinate al consumo umano contribuirà a conseguire un livello uniforme di tutela della salute in tutta l'UE, come pure un migliore funzionamento del mercato interno. Inoltre, il regolamento (UE) 2019/1020 istituisce a livello di Unione un meccanismo generale di vigilanza del mercato sui prodotti, per garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente e della sicurezza pubblica. Il regolamento stabilisce che qualora in futuro venga adottata una nuova normativa di armonizzazione dell'Unione, sarà quest'ultima a specificare se anche ad essa si applichi il regolamento 2019/1020. Pertanto, onde garantire la possibilità di adottare adeguate misure di vigilanza del mercato per quanto riguarda i prodotti che non rientrano già nell'ambito di applicazione del regolamento 2019/1020 ma che sarebbero interessati dalla presente direttiva, è opportuno fare in modo che il suddetto regolamento si applichi a tali prodotti.

(19) La natura dei materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano può avere un impatto sulla qualità di tali acque attraverso la migrazione di sostanze potenzialmente nocive, aumentando la crescita microbica o alterando il colore, l'odore o il sapore dell'acqua. Dalla valutazione della direttiva 98/83/CE è emerso che l'articolo relativo alla garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali lasciava troppa flessibilità sotto il profilo giuridico, determinando la presenza nel territorio dell'UE di diversi sistemi nazionali di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. Occorre pertanto stabilire requisiti minimi di igiene maggiormente specifici per i materiali destinati a essere utilizzati per l'estrazione, il trattamento o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano in nuovi impianti ovvero negli impianti esistenti in caso di riparazione o ricostruzione, per garantire che non arrechino pregiudizio, direttamente o indirettamente, alla salute umana, che non producano effetti avversi sul colore, l'odore o il sapore dell'acqua, che non favoriscano la crescita microbica nelle acque e non rilascino nell'acqua contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto. A tal fine la presente direttiva dovrebbe fissare requisiti minimi di igiene per i materiali, istituendo metodologie di valutazione, un elenco positivo europeo delle sostanze di partenza, composizioni o componenti, metodi e procedure (amministrative) per l'inserimento o il riesame delle sostanze di partenza o composizioni nell'elenco positivo europeo, nonché procedure e metodi per testare i materiali finali utilizzati in un prodotto costituito da combinazioni di sostanze di partenza, composizioni o componenti di cui all'elenco positivo europeo. Per non ostacolare l'innovazione, la Commissione dovrebbe fare in modo che tali procedure siano proporzionate, senza imporre oneri eccessivi agli operatori economici, in particolare le PMI. Nella misura del possibile, tali procedure dovrebbero essere in linea con la normativa esistente dell'Unione in materia di prodotti, onde evitare un doppio onere che obblighi gli operatori economici a effettuare diverse valutazioni della conformità per lo stesso prodotto.

(20) L'elenco positivo europeo è un elenco delle sostanze, composizioni o componenti di partenza, a seconda del tipo di materiali (organici, cementizi, metallici, smalti, ceramiche o altri materiali inorganici), di cui è autorizzato l'uso nella fabbricazione di materiali, ivi compresi, se del caso, le condizioni per il loro utilizzo e i limiti di migrazione. Per inserire una sostanza di partenza o una composizione nell'elenco positivo europeo è necessaria una valutazione del rischio relativa alla sostanza di partenza stessa, alle impurità pertinenti e ai prevedibili prodotti di reazione e degradazione nell'uso previsto. La valutazione del rischio da parte del richiedente o dell'autorità nazionale dovrebbe esaminare i rischi per la salute derivanti dalla possibile migrazione nelle peggiori condizioni d'uso prevedibili nonché la tossicità. Sulla base della valutazione del rischio l'elenco positivo europeo dovrebbe, ove necessario, stabilire specifiche per la sostanza di partenza, composizione o componente, nonché limitazioni dell'uso, limitazioni quantitative o limiti di migrazione per la sostanza di partenza, eventuali impurità e prodotti di reazione o componenti, al fine di garantire la sicurezza del materiale finale da usare nel prodotto che entra a contatto con acque destinate al consumo umano. Al fine di costituire il primo elenco positivo europeo, è opportuno mettere a disposizione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita dal regolamento (CE) n.1097/2006 (l'"Agenzia"), gli elenchi positivi nazionali di sostanze di partenza e composizioni o di altre disposizioni nazionali, le metodologie alla base della creazione di tali elenchi e disposizioni nazionali, come pure le relative valutazioni del rischio per ciascuna delle sostanze di partenza e composizioni. Su tale base l'Agenzia dovrebbe raccomandare un elenco complessivo alla Commissione. L'Agenzia dovrebbe riesaminare le sostanze, composizioni e componenti del primo elenco positivo europeo e formulare un parere al riguardo prima che la Commissione proceda a un riesame dell'elenco nei 15 anni successivi alla sua adozione. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco positivo europeo, l'Agenzia dovrebbe formulare pareri in merito all'inclusione o alla eliminazione di sostanze e composti.

Al fine di consentire prove di conformità uniformi dei prodotti ai requisiti di cui alla presente direttiva, la Commissione dovrebbe chiedere al CEN di mettere a punto norme relative a test e valutazioni uniformi dei prodotti che entrano a contatto con acque destinate al consumo umano. Quando crea e aggiorna l'elenco positivo europeo, la Commissione dovrebbe garantire che tutti gli atti o i mandati di normalizzazione pertinenti da essa adottati ai sensi di altre normative dell'Unione, siano conformi ai requisiti della presente direttiva.

Inoltre, entro 9 anni dalla data di recepimento della presente direttiva, il funzionamento di tale sistema dovrebbe essere sottoposto a riesame per valutare se la tutela della salute umana sia garantita in tutta l'Unione e se sia correttamente assicurato il funzionamento del mercato interno per quanto concerne i prodotti che entrano a contatto con acque destinate al consumo umano e che utilizzano materiali approvati. Sarà altresì opportuno valutare se siano necessarie ulteriori proposte legislative in materia, tenendo conto in particolare dei risultati della valutazione del regolamento (UE) n. 1935/2004²⁷ e del regolamento (UE) n. 305/2011.

²⁷ Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

- (21) I prodotti a contatto con acque destinate al consumo umano dovrebbero essere costituiti da un materiale o da una combinazione di materiali approvati in conformità della presente direttiva. La presente direttiva riguarda tuttavia solamente gli aspetti igienico-sanitari dei materiali e delle sostanze utilizzati nei prodotti con riguardo al loro impatto sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, e le norme sulle prove di conformità e sul controllo della qualità dei prodotti finali. Non contiene altre prescrizioni, come ad esempio norme su come indicare il livello di prestazione oppure norme sulla sicurezza strutturale che possono essere disciplinate o derivare dalle disposizioni adottate nel quadro della normativa dell'Unione in materia di armonizzazione, ad esempio il regolamento (UE) n. 305/2011 o il regolamento (UE) 2016/426. L'esistenza concomitante di aspetti di rischio igienico-sanitario armonizzati a norma della presente direttiva e di aspetti di rischio in materia di sicurezza o di altro tipo che rientrano nel quadro della normativa dell'Unione in materia di armonizzazione non creerà conflitti a patto che non si verifichi la sovrapposizione dei rischi rispettivamente coperti. Sussiste un potenziale conflitto tra il regolamento (UE) n. 305/2011 e la presente direttiva, dal momento che secondo l'allegato I, punto 3, lettera e), di detto regolamento, la "non dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile" è uno dei requisiti di base delle opere di costruzione. Tuttavia se non verrà emesso alcun mandato di normalizzazione concernente gli aspetti igienico-sanitari dei prodotti a contatto con acque destinate al consumo umano in virtù del regolamento (UE) n. 305/2011, non si verificherà alcuna sovrapposizione.
- (22) È necessario garantire, a livello dell'Unione, un processo decisionale, un coordinamento e una gestione efficaci degli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi della presente direttiva per quanto riguarda i materiali a contatto con l'acqua. L'Agenzia dovrebbe svolgere compiti specifici con riguardo alla valutazione delle sostanze e delle composizioni dei materiali a contatto con l'acqua. Pertanto, il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia, istituito a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, dovrebbe facilitare lo svolgimento di alcuni compiti conferiti all'Agenzia dalla presente direttiva mediante la formulazione di pareri.

(23) I prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante potrebbero essere utilizzati per trattare le acque non trattate al fine di ottenere acque adatte al consumo umano. Tuttavia, i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante possono presentare rischi per la sicurezza dell'acqua potabile. Pertanto le procedure per il trattamento e la disinfezione delle acque destinate al consumo umano dovrebbero garantire l'utilizzo di prodotti chimici per il trattamento e materiale filtrante che siano efficaci, sicuri e gestiti in modo corretto al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana. In tale prospettiva i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante devono essere valutati tenendo conto delle rispettive caratteristiche, dei requisiti in materia di igiene e della purezza, e non dovrebbero essere utilizzati più di quanto necessario per evitare rischi per la salute umana. I prodotti chimici per il trattamento non dovrebbero favorire la crescita microbica tranne nei casi in cui ciò sia previsto (ad es. per potenziare la denitrificazione microbica). Gli Stati membri dovrebbero assicurare la garanzia di qualità dei prodotti chimici per il trattamento e del materiale filtrante, fatto salvo il regolamento (UE) n. 528/2012 e facendo ricorso alle norme EN esistenti, ove disponibili.

È fondamentale garantire che ogni prodotto, come pure i contenitori di reagenti chimici e materiale filtrante, che entrano a contatto con l'acqua potabile immessa sul mercato, rechino una marcatura chiaramente leggibile ed indelebile in cui si informano i consumatori, i fornitori di acqua, gli installatori e le autorità, anche di regolamentazione, che il prodotto è adatto a essere utilizzato in contatto con l'acqua potabile (secondo le condizioni richieste).

Inoltre, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 528/2012, gli Stati membri dovrebbero poter limitare o interdire l'utilizzo di biocidi nelle forniture pubbliche di acqua potabile, anche nelle singole forniture.

- (24) Allo scopo di ridurre al minimo la potenziale presenza di tenore di piombo nelle acque destinate al consumo umano, le componenti in piombo negli impianti di distribuzione domestici possono essere sostituite, in particolare in caso di riparazione o ricostruzione di impianti esistenti. Tali componenti dovrebbero essere sostituite con materiali conformi ai requisiti minimi per i materiali che entrano a contatto con l'acqua, come stabilito nella presente direttiva. Al fine di accelerare tale processo, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione e, se del caso, adottare misure per la sostituzione delle componenti in piombo negli impianti di distribuzione domestici esistenti, se economicamente e tecnicamente fattibile.
- (25) Ogni Stato membro dovrebbe provvedere affinché siano istituiti programmi di controllo per valutare se le acque destinate al consumo umano sono conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva. La maggior parte dei controlli condotti ai fini della presente direttiva è effettuata dai fornitori di acqua. Una certa flessibilità dovrebbe essere concessa a questi ultimi per quanto riguarda i parametri di controllo ai fini della valutazione e gestione del rischio connesso al sistema di fornitura. Se un parametro non viene rilevato, i fornitori di acqua dovrebbero poter diminuire la frequenza dei controlli o eliminare del tutto i controlli su quel determinato parametro. La valutazione del rischio connesso al sistema di fornitura dovrebbe essere applicata alla maggior parte dei parametri. Tuttavia, un insieme di parametri fondamentali dovrebbe sempre essere controllato con una determinata frequenza minima. La presente direttiva contiene principalmente disposizioni sulla frequenza dei controlli ai fini delle verifiche di conformità e solo un numero limitato di disposizioni in materia di controlli a fini operativi. Ulteriori controlli a fini operativi potrebbero rivelarsi necessari per garantire il corretto funzionamento del trattamento delle acque, a discrezione dei fornitori di acqua. A tale riguardo, i fornitori di acqua possono fare riferimento alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell'OMS.
- (26) L'approccio basato sul rischio dovrebbe essere applicato da tutti i fornitori di acqua, compresi quelli di piccole dimensioni, giacché la valutazione della direttiva 98/83/CE ha evidenziato carenze nella sua attuazione da parte di questi ultimi, a volte dovute ai costi relativi all'esecuzione di inutili operazioni di controllo. Nell'applicare l'approccio basato sul rischio è opportuno tenere conto delle preoccupazioni sul piano della sicurezza.

- (27) In caso di inosservanza delle norme stabilite dalla presente direttiva, gli Stati membri interessati dovrebbero immediatamente determinarne la causa e garantire che i provvedimenti correttivi necessari siano adottati quanto prima per ripristinare la qualità delle acque. Nei casi in cui l'erogazione di acqua rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, la fornitura di tale acqua dovrebbe essere vietata o l'uso della stessa limitato. Inoltre, è opportuno che gli Stati membri considerino l'eventuale mancata conformità ai requisiti minimi per i valori relativi ai parametri microbiologici e chimici come un potenziale pericolo per la salute umana, tranne se l'inosservanza è giudicata trascurabile. Se tale intervento fosse necessario per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 191, paragrafo 2 del trattato, andrebbe data priorità alle azioni che risolvono il problema alla fonte.
- (28) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, a determinate condizioni e in circostanze debitamente giustificate, a continuare a concedere deroghe alla presente direttiva; a tale proposito, è necessario definire un quadro normativo adeguato per tali deroghe, a condizione che non costituiscano un pericolo potenziale per la salute umana e a condizione che la fornitura di acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere altrimenti garantita in nessun altro modo ragionevole. Tali deroghe dovrebbero essere limitate a casi specifici. Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE e ancora in vigore al termine ultimo per il recepimento della presente direttiva dovrebbero continuare ad essere applicate fino alla loro scadenza ed essere rinnovate a norma della presente direttiva solo qualora non sia stata ancora concessa la seconda deroga.

- (29) In risposta all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" nel 2014²⁸, la Commissione ha invitato gli Stati membri a garantire l'accesso a un livello minimo di erogazione idrica a tutti i cittadini, in conformità alle raccomandazioni dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a continuare a *"migliorare l'accesso all'acqua [...] e a estenderlo all'intera popolazione, attraverso le politiche ambientali [...]"*²⁹. Ciò è in linea con l'obiettivo n. 6 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il relativo traguardo *"ottenere l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti"*. Per affrontare tali aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini europei e per contribuire all'attuazione del principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali³⁰ secondo cui "ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compres[a] l'acqua", gli Stati membri dovrebbero essere obbligati ad affrontare la questione dell'accesso all'acqua a livello nazionale pur disponendo di un certo grado di discrezionalità per quanto riguarda il tipo esatto di misure da attuare. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso azioni volte a migliorare l'accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare creando dispositivi all'interno e all'esterno degli spazi pubblici, ove tecnicamente possibile, nonché attraverso azioni volte a promuovere l'utilizzo di acqua di rubinetto, ad esempio incoraggiando la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano negli edifici pubblici o a titolo gratuito o a prezzi modici ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione.
- (30) L'Unione e gli Stati membri si sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, riconoscendo nel contempo la responsabilità primaria degli Stati membri nel seguito e nel riesame, a livello nazionale, regionale e mondiale, dei progressi compiuti verso il conseguimento di detti obiettivi. Alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile e il diritto all'acqua non rientrano nella politica ambientale o sociale dell'Unione, che è per sua natura limitata e concorrente. Pur tenendo presenti i limiti della competenza dell'Unione, è tuttavia opportuno assicurare che il costante impegno degli Stati membri per il diritto all'acqua sia conforme alla presente direttiva, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

²⁸ COM(2014)177 final.

²⁹ COM(2014)177 final, pag. 12.

³⁰ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali, del 13 novembre 2017 (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

A tale proposito, gli Stati membri stanno attualmente compiendo notevoli sforzi per migliorare l'accesso alle acque destinate al consumo umano. Inoltre, il protocollo su acqua e salute della convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali dell'UNECE e dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'OMS, di cui molti Stati membri sono parti, mira a tutelare la salute umana attraverso una migliore gestione delle acque nonché riducendo le malattie legate all'acqua. Gli Stati membri potrebbero avvalersi dei documenti orientativi messi a punto nel quadro del mandato di detto protocollo al fine di valutare il contesto politico³¹ e la situazione di partenza in materia di accesso all'acqua³², nonché per definire gli interventi necessari³³ a migliorare l'accesso equo per tutti.

³¹ https://www.unece.org/env/water/publications/ece_mp.wh_6.html

³² https://www.unece.org/env/water/publications/ece_mp.wh_8.html

³³ <https://www.unece.org/environmental-policy/conventions/water/envwaterpublicationspub/brochuresabout-the-protocol-on-water-and-health/2016/guidance-note-on-the-development-of-action-plans-toensure-equitable-access-to-water-and-sanitation/doc.html>

- (31) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water"³⁴, ha osservato che *"gli Stati membri dovrebbero prestare una particolare attenzione alle esigenze dei gruppi vulnerabili della società"*³⁵. La specifica situazione delle culture minoritarie, quali i Rom e i Travellers, che siano stanziali o nomadi — in particolare la mancanza di accesso all'acqua potabile — è stata riconosciuta anche nella relazione della Commissione sull'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom³⁶ e nella raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri³⁷. Alla luce di tale contesto generale, è opportuno che gli Stati membri prestino particolare attenzione ai gruppi vulnerabili ed emarginati adottando le misure necessarie a migliorare l'accesso all'acqua per tali gruppi. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di definire tali gruppi, sarebbe importante includervi i rifugiati, le comunità nomadi, i senzatetto e le culture minoritarie quali Rom e Travellers, che siano stanziali o nomadi. Tali misure, a discrezione degli Stati membri, intese a migliorare l'accesso potrebbero ad esempio prevedere sistemi alternativi di erogazione (dispositivi di trattamento individuale), fornire l'acqua mediante autobotti e cisterne e garantire le infrastrutture necessarie nei campi.
- (32) Al fine di renderli più consapevoli delle implicazioni del consumo di acqua, i consumatori dovrebbero ricevere informazioni in modo facilmente accessibile (ad esempio nella bolletta o attraverso un'applicazione intelligente) sul volume consumato annualmente, l'evoluzione dello stesso, nonché un confronto con il consumo medio delle famiglie, laddove tali informazioni siano a disposizione del fornitore di servizi idrici, nonché il prezzo per litro di acqua destinata al consumo umano, in modo da consentire un confronto con il prezzo dell'acqua in bottiglia.

³⁴ P8_TA(2015)0294.

³⁵ P8_TA(2015)0294, punto 62.

³⁶ COM(2014) 209 final.

³⁷ Raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri (GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1).

- (33) Conformemente al 7° programma di azione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta"³⁸, il pubblico dovrebbe avere accesso a informazioni chiare in materia ambientale a livello nazionale. La direttiva 98/83/CE prevedeva solo l'accesso passivo alle informazioni, ovvero gli Stati membri potevano limitarsi a rendere disponibili le informazioni. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere sostituite per garantire che informazioni aggiornate siano accessibili online ai consumatori, secondo modalità di facile utilizzo e personalizzate. I consumatori dovrebbero anche avere la possibilità di chiedere l'accesso a tali informazioni in altro modo, su richiesta debitamente motivata.

Le informazioni aggiornate dovrebbero comprendere i risultati dei programmi di controllo, i procedimenti di trattamento e disinfezione dell'acqua applicati, informazioni sul superamento dei valori di parametro pertinenti per la salute umana, informazioni pertinenti sulla valutazione e gestione del rischio connesso al sistema di fornitura, consigli su come ridurre il consumo idrico ed evitare i rischi per la salute causati dall'acqua stagnante, ma anche informazioni complementari di utilità per il pubblico, quali informazioni sugli indicatori (contenuto di ferro, durezza, minerali, ecc.), che spesso influenzano la percezione che i consumatori hanno dell'acqua di rubinetto. Inoltre, per rispondere agli interessi dei consumatori sulle questioni relative alle risorse idriche, è opportuno garantire l'accesso su richiesta dei consumatori ai dati storici disponibili in materia di risultati dei controlli e di superamenti.

I fornitori di acqua che forniscono almeno 10 000 m³ di acqua al giorno o servono almeno 50 000 persone dovrebbero mettere a disposizione online anche informazioni supplementari, tra l'altro, sull'efficienza della prestazione, i tassi di perdita, l'assetto proprietario e la struttura tariffaria. Una migliore conoscenza delle informazioni pertinenti e una maggiore trasparenza dovrebbero mirare a rafforzare la fiducia dei cittadini nell'acqua loro fornita e nei servizi idrici, e dovrebbero comportare un incremento dell'utilizzo di acqua del rubinetto come acqua potabile, il che potrebbe contribuire alla riduzione dei rifiuti e dell'utilizzo di plastica e delle emissioni di gas a effetto serra, e avere un impatto positivo sull'attenuazione dei cambiamenti climatici e sull'ambiente nel suo complesso.

³⁸ Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

- (34) Con il miglioramento delle tecniche di controllo, i tassi di perdita sono diventati sempre più evidenti. Per migliorare l'efficienza dell'infrastruttura idrica, evitando tra l'altro l'eccessivo sfruttamento delle scarse risorse di acque destinate al consumo umano, i livelli delle perdite dovrebbero essere valutati da tutti gli Stati membri e ridotti in caso siano superiori a una data soglia.
- (35) La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹ mira a garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale negli Stati membri in linea con la convenzione di Aarhus. Essa prevede obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. Anche la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰ ha un ampio campo di applicazione e riguarda la condivisione delle informazioni territoriali, compresi i dati sui vari temi ambientali. È importante che le disposizioni della presente direttiva relative all'accesso alle informazioni e alla condivisione di dati siano complementari alle citate direttive e non instaurino un diverso regime giuridico. Di conseguenza, le disposizioni della presente direttiva in materia di informazione del pubblico e in materia di informazioni sul controllo dell'attuazione non dovrebbero pregiudicare le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

³⁹ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

⁴⁰ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

- (36) La direttiva 98/83/CE non comporta obblighi di comunicazione per i fornitori di acqua di piccole dimensioni. Per porre rimedio a questa situazione, e per sopperire all'esigenza di informazioni sull'attuazione e sulla conformità, è opportuno introdurre un nuovo sistema, in base al quale gli Stati membri siano tenuti ad istituire, tenere aggiornati e rendere accessibili alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente insiemi di dati contenenti solo i dati pertinenti, quali il superamento dei valori di parametro e gli incidenti di una certa rilevanza. Ciò dovrebbe garantire che l'onere amministrativo per tutti i fornitori rimanga quanto più limitato possibile. Per garantire un'adeguata infrastruttura di accesso pubblico, comunicazione e condivisione dei dati tra le autorità pubbliche, gli Stati membri dovrebbero conformare le specifiche dei dati alla direttiva 2007/2/CE e ai relativi atti di esecuzione.
- (37) I dati trasmessi dagli Stati membri non sono solo necessari ai fini del controllo di conformità, ma sono anche essenziali per consentire alla Commissione di monitorare e valutare le prestazioni della legislazione rispetto agli obiettivi perseguiti, al fine di informare eventuali future valutazioni della legislazione conformemente al paragrafo 22 dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016⁴¹. In tale contesto, è necessario disporre di dati pertinenti che consentano una migliore valutazione della direttiva in termini di efficienza, efficacia, pertinenza e valore aggiunto dell'UE, e quindi la necessità di garantire adeguati meccanismi di comunicazione che possono anche servire da indicatori per valutarla in futuro.
- (38) La Commissione è tenuta a effettuare, a norma del paragrafo 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", una valutazione della presente direttiva entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data stabilita per il suo recepimento. Tale valutazione dovrebbe essere basata sull'esperienza maturata e sui dati raccolti durante la fase di attuazione della direttiva, su eventuali raccomandazioni dell'OMS, nonché su pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici.

⁴¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (39) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, essa mira a promuovere i principi relativi all'assistenza sanitaria, all'accesso ai servizi d'interesse economico generale, alla protezione dell'ambiente e dei consumatori.

(40) Onde assicurare l'efficacia della presente direttiva e il conseguimento del suo obiettivo di proteggere la salute umana nell'ambito della politica ambientale dell'Unione, occorre fare in modo che le persone fisiche o giuridiche o, se del caso, le relative organizzazioni debitamente costituite, possano avvalersi della presente direttiva in sede di procedimenti giudiziari e che gli organi giurisdizionali nazionali possano considerarla un elemento del diritto dell'Unione al fine, tra l'altro, di riesaminare le decisioni di un'autorità nazionale, ove opportuno. Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell'ambito del diritto dell'Unione; l'articolo 19, paragrafo 1, del TUE prevede inoltre che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. Ciò si applica in modo particolare a una direttiva il cui scopo è quello di proteggere la salute umana dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano. Pertanto, in conformità alla convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale⁴², è opportuno che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno a vivere in un ambiente adeguato per la salute e il benessere delle persone. In virtù della decisione (UE) 2018/881 del Consiglio del 18 giugno 2018⁴³, la Commissione è stata invitata a realizzare uno studio entro il 30 settembre 2019 e, se del caso tenendo conto dello studio, a presentare entro il 30 settembre 2020 una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006⁴⁴ per rispondere alle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32. La Commissione ha presentato lo studio entro il termine fissato e nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2019 su "Il Green Deal europeo"⁴⁵ ha affermato che "prenderà in considerazione la possibilità di rivedere il regolamento di Aarhus affinché i cittadini e le ONG che nutrono dubbi circa la legalità di decisioni che hanno effetti sull'ambiente possano accedere più facilmente al riesame amministrativo o giudiziario a livello dell'UE". È importante che la Commissione adotti anche misure per migliorare l'accesso alla giustizia nazionale da parte dei cittadini e delle ONG in tutti gli Stati membri.

⁴² GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

⁴³ Decisione (UE) 2018/881 del Consiglio, del 18 giugno 2018, che invita la Commissione a presentare uno studio sulle opzioni dell'Unione per rispondere alle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32 e, se del caso tenendo conto dei risultati dello studio, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi il regolamento (CE) n. 1367/2006 (GU L 155, del 19.6.2018, pag. 6).

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

⁴⁵ COM(2019) 640 final.

(41) Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso tecnico e scientifico o di precisare le prescrizioni in materia di controlli ai fini delle valutazioni dei pericoli e dei rischi connessi alla distribuzione domestica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di fissare una soglia per le perdite, stabilire la procedura di valutazione della conformità dei prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano, istituire una procedura per presentare all'Agenzia le domande di inclusione o cancellazione di sostanze negli elenchi positivi, stabilire una marcatura per i prodotti a contatto con l'acqua, adottare una metodologia per misurare le microplastiche, modificare l'allegato III e modificare il valore di parametro per il bisfenolo A nell'allegato I, parte B. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Inoltre, il potere - previsto nell'allegato I, parte C, nota 10, della direttiva 98/83/CE - di stabilire la frequenza dei controlli e i metodi di controllo delle sostanze radioattive è diventato obsoleto a seguito dell'adozione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio⁴⁶ e dovrebbe pertanto essere soppresso. Il potere previsto nell'allegato III, parte A, secondo comma, della direttiva 98/83/CE, per quanto riguarda le modifiche della direttiva, non è più necessario e dovrebbe essere soppresso.

⁴⁶ Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

- (42) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva riguardo all'adozione di metodologie per testare e accettare sostanze, di elenchi positivi europei di sostanze nonché di procedure e metodi per i materiali finali costituiti da tali sostanze. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione dette competenze di esecuzione al fine di adottare il formato e le modalità della comunicazione delle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri e raccolte dall'Agenzia europea dell'ambiente sull'attuazione della presente direttiva, nonché per istituire e aggiornare un elenco di controllo. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷.
- (43) Fatte salve le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e provvedere alla loro effettiva applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

⁴⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁴⁸ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

- (44) Affinché i fornitori di acqua dispongano di una serie completa di dati quando iniziano ad applicare la valutazione del rischio connesso alla fornitura, occorre introdurre un periodo di transizione di tre anni per i nuovi parametri. Ciò consentirà agli Stati membri di individuare i pericoli e gli eventi pericolosi nel corso di quei primi tre anni successivi al termine ultimo per il recepimento della presente direttiva, fornendo così già dei dati su questi nuovi parametri ai fornitori di acqua ed evitando controlli inutili da parte di questi ultimi, se mediante questa prima individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi si constata che un parametro non deve essere controllato. Nel corso di quei primi tre anni, i fornitori di acqua dovrebbero comunque effettuare la valutazione del rischio connesso alla fornitura (o avvalersi delle valutazioni del rischio esistenti già effettuate ai sensi della direttiva (UE) 2015/1787) per i parametri che facevano parte dell'allegato I della direttiva 98/83/CE, visto che per quei parametri i dati saranno già disponibili al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.
- (45) La direttiva 2013/51/Euratom stabilisce modalità specifiche per il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano. Pertanto, non è opportuno che la presente direttiva stabilisca valori di parametro sulla radioattività.
- (46) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente la protezione della salute umana, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (47) È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno si limiti alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.
- (48) È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato VI, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

1. La presente direttiva riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano per tutti nell'Unione.
2. L'obiettivo della presente direttiva è proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia, nonché migliorare l'accesso alle acque destinate al consumo umano.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

1. per "acque destinate al consumo umano" si intendono:
 - a) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione di cibi o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente;
 - b) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano;
2. per "impianto di distribuzione domestico" si intendono: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per il consumo umano in locali sia pubblici sia privati e la rete di distribuzione nel caso in cui per essi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sia responsabile il fornitore dell'acqua in quanto tale;

3. per "fornitore di acqua" si intende l'azienda che fornisce acque destinate al consumo umano;
4. per "locali prioritari" si intendono gli immobili di grandi dimensioni non civili, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua, in particolare immobili di grandi dimensioni per uso pubblico, come individuati dagli Stati membri;
5. per "impresa alimentare" si intende un'impresa alimentare quale definita all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002;
6. per "operatore del settore alimentare" si intende un operatore del settore alimentare quale definito all'articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002;
7. per "pericolo" si intende un agente biologico, chimico, fisico o radiologico contenuto nell'acqua, o un altro aspetto relativo alla condizione dell'acqua, in grado di provocare danni alla salute umana;
8. per "evento pericoloso" si intende un evento che introduce pericoli nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano o che non riesce a eliminarli da tale sistema;
9. per "rischio" si intende una combinazione della probabilità di un evento pericoloso e della gravità delle conseguenze se il pericolo e l'evento pericoloso si verificano nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano.

Articolo 3

Esenzioni

1. La presente direttiva non si applica:
 - a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali dalle autorità responsabili, ai sensi della direttiva 2009/54/CE;

- b) alle acque considerate medicinali a norma della direttiva 2001/83/CE.
2. Le imbarcazioni marittime impiegate per desalinizzare l'acqua, trasportare passeggeri e operare in veste di fornitori di acqua sono soggette esclusivamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13 e 14 della presente direttiva e ai pertinenti allegati.
3. Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dai requisiti della presente direttiva:
- a) per le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali le autorità nazionali competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati;
- b) per le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m³ al giorno o che approvvigioni meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica.
4. Gli Stati membri che si avvalgono delle esenzioni di cui al paragrafo 3, lettera b), provvedono affinché la popolazione interessata venga informata a tal riguardo e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano. Inoltre, allorché si manifesta un potenziale pericolo per la salute umana a causa della qualità di tali acque, la popolazione interessata riceve tempestivamente i consigli appropriati.
5. Gli Stati membri possono esentare gli operatori del settore alimentare dalle disposizioni della presente direttiva, per quanto riguarda l'acqua utilizzata ai fini specifici dell'impresa alimentare, se le autorità nazionali competenti hanno accertato che la qualità di quell'acqua non può compromettere la sicurezza dei prodotti alimentari finali e a condizione che la fornitura di acqua sia conforme ai pertinenti obblighi, in particolare nell'ambito delle procedure in materia di principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo e ai provvedimenti correttivi di cui alla pertinente legislazione alimentare dell'Unione.

Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di acque destinate al consumo umano fornite in bottiglie o contenitori rispettino i requisiti di cui agli articoli da 1 a 5 e all'allegato I, parti A e B.

I requisiti minimi di cui all'allegato I, parte A, non si applicano tuttavia all'acqua di sorgente in bottiglia di cui alla direttiva 2009/54/CE.

6. I fornitori di acqua che forniscono, in media, meno di 10 m³ di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica sono soggetti soltanto agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 e 15 della presente direttiva, nonché ai pertinenti allegati.

Articolo 4

Obblighi generali

1. Fatti salvi gli obblighi derivanti da altre disposizioni dell'Unione gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
 - b) soddisfano i requisiti minimi di cui all'allegato I, parti A, B e D;
 - c) gli Stati membri hanno adottato ogni altra misura necessaria per soddisfare i requisiti previsti agli articoli da 5 a 14 della presente direttiva.
2. Gli Stati membri vigilano a che l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva si basi sul principio di precauzione e non possa avere l'effetto di consentire, direttamente o indirettamente, un deterioramento dell'attuale qualità delle acque destinate al consumo umano, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acque destinate al consumo umano.

3. A norma della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione dei livelli delle perdite di acqua sul loro territorio e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di acqua utilizzando l'indice di perdita dell'infrastruttura (ILI) o altro metodo di analisi appropriato. Tale valutazione tiene conto dei pertinenti aspetti di salute pubblica, ambientali, tecnici ed economici e concerne almeno i fornitori di acqua che forniscono almeno 10 000 m³ di acqua al giorno o che servono almeno 50 000 persone.

I risultati della valutazione sono comunicati alla Commissione entro il ... [tre anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].

Entro il ... [cinque anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], la Commissione adotta un atto delegato, conformemente all'articolo 21, che stabilisce una soglia basata sull'ILI o altro metodo appropriato al di sopra della quale gli Stati membri devono presentare un piano d'azione. Tale atto delegato è elaborato utilizzando le valutazioni degli Stati membri e il tasso medio di perdita dell'Unione determinato sulla base di tali valutazioni.

Gli Stati membri il cui tasso di perdita supera la soglia stabilita nell'atto delegato presentano alla Commissione, entro il ... [due anni dopo l'adozione dell'atto delegato], un piano d'azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il loro tasso di perdita.

Articolo 5 *Standard qualitativi*

1. Per i parametri che figurano nell'allegato I, gli Stati membri fissano valori applicabili alle acque destinate al consumo umano.
2. I valori stabiliti ai sensi del paragrafo 1 non sono meno rigorosi di quelli stabiliti nell'allegato I, parti A, B, C e D. Per quanto concerne i parametri di cui all'allegato I, parte C, i valori sono fissati unicamente per finalità di controllo e per garantire l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14.

3. Gli Stati membri fissano valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana all'interno del loro territorio nazionale o in una parte di esso. I valori fissati soddisfano, al minimo, i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 6
Punti in cui i valori devono essere rispettati

1. I valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5 per i parametri elencati nell'allegato I, parti A e B, devono essere rispettati nei seguenti punti:
- a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto, all'interno di locali o stabilimenti, in cui queste fuoriescono dai rubinetti, di norma utilizzati per il consumo umano;
 - b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui queste fuoriescono dalla cisterna;
 - c) per le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori, nel punto in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori;
 - d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.
2. Per le acque di cui al paragrafo 1, lettera a), si considera che gli Stati membri abbiano adempiuto gli obblighi di cui al presente articolo, all'articolo 4 e all'articolo 14, paragrafo 2, quando si possa dimostrare che l'inosservanza dei valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5 è dovuta all'impianto di distribuzione domestico o alla sua manutenzione, fatta eccezione per i locali prioritari di cui all'articolo 10.

3. Qualora si applichi il paragrafo 2 e sussista il rischio che le acque di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano conformi ai valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5, gli Stati membri assicurano comunque che:
- a) siano prese misure appropriate per ridurre o eliminare il rischio di non conformità ai valori di parametro – ad esempio offrendo ai proprietari consulenza sugli eventuali provvedimenti correttivi da adottare – e, se necessario, siano prese altre misure, quali adeguate tecniche di trattamento, per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura al fine di ridurre o eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura; e
 - b) i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti correttivi supplementari da adottare.

Articolo 7
Approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio

1. Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acque destinate al consumo umano siano improntati a un approccio basato sul rischio, che copra l'intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all'estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell'acqua, fino al punto in cui i valori devono essere rispettati, come specificato all'articolo 6.

L'approccio basato sul rischio comporta i seguenti elementi:

- a) una valutazione e gestione del rischio connesso al bacino o ai bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano, in conformità dell'articolo 8;
- b) una valutazione e gestione del rischio connesso a ciascun sistema di fornitura di acqua che includa l'estrazione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione dell'acqua fino al punto di erogazione, effettuata dai fornitori di acqua in conformità dell'articolo 9;

- c) una valutazione del rischio degli impianti di distribuzione domestici, in conformità dell'articolo 10.
2. Gli Stati membri possono adeguare l'attuazione dell'approccio basato sul rischio, senza compromettere l'obiettivo della presente direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano e la salute dei consumatori, quando sussistono vincoli particolari dovuti a circostanze geografiche quali la grande distanza o l'accessibilità della zona di approvvigionamento idrico.
 3. Gli Stati membri provvedono affinché vi sia una ripartizione chiara e appropriata delle responsabilità tra i portatori di interessi, secondo le definizioni degli Stati membri, per quanto concerne l'applicazione dell'approccio basato sul rischio. Tale ripartizione delle responsabilità è adattata al loro quadro istituzionale e giuridico.
 4. La prima valutazione e gestione del rischio connesso al bacino o ai bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione è effettuata entro [quattro anni e mezzo dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Essa è riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni, tenendo conto del requisito di cui all'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE, e, se necessario, aggiornata.
 5. La prima valutazione e gestione del rischio connesso al sistema di fornitura è effettuata entro [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Essa è riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se necessario, aggiornata.
 6. La prima valutazione del rischio degli impianti di distribuzione domestici è effettuata entro [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Essa è riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata.
 7. I termini di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 non impediscono agli Stati membri di garantire che delle misure siano adottate quanto prima possibile non appena i rischi siano stati individuati e valutati.

Articolo 8

Valutazione e gestione del rischio connesso al bacino o ai bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano

1. Fatti salvi gli articoli da 4 a 8 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione e gestione del rischio connesso al bacino o ai bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione. Essa comprende i seguenti elementi:
 - a) una caratterizzazione del bacino o dei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione, che includa:
 - i) una specificazione e mappatura del bacino o dei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione;
 - ii) una mappatura delle zone di salvaguardia laddove tali zone siano state definite a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
 - iii) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di estrazione dal bacino o dai bacini idrografici; poiché i dati di cui alla presente lettera sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, gli Stati membri provvedono affinché tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorità competenti e ai fornitori di acqua;
 - iv) una descrizione dell'uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento nel bacino o nei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione.

A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare le informazioni raccolte conformemente agli articoli 5 e 7 della direttiva 2000/60/CE;

- b) l'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nel bacino o nei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione e la valutazione del rischio che essi possono rappresentare per la qualità delle acque destinate al consumo umano. Tale valutazione prende in esame i possibili rischi che potrebbero deteriorare la qualità dell'acqua, nella misura in cui ciò possa rappresentare un rischio per la salute umana. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare l'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, nonché le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'allegato II, punti 1.4, 1.5, 2.3, 2.4 e 2.5, di detta direttiva;

- c) un adeguato controllo nelle acque superficiali e/o nelle acque sotterranee per il punto o i punti di estrazione o nelle acque non trattate di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati dagli elenchi seguenti:
- i) i parametri elencati nell'allegato I, parti A e B, o stabiliti conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della presente direttiva;
 - ii) gli inquinanti delle acque sotterranee di cui all'allegato I della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹ e gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento per i quali gli Stati membri hanno stabilito valori soglia, conformemente all'allegato II di detta direttiva;
 - iii) sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti elencati nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵⁰;
 - iv) inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 2000/60/CE;
 - v) altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al consumo umano, stabiliti dagli Stati membri sulla base dell'esame delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo;
 - vi) sostanze presenti naturalmente che possono rappresentare un pericolo per la salute umana attraverso le acque destinate al consumo umano;
 - vii) sostanze e composti inseriti nell'elenco di controllo stabilito a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, della presente direttiva.

⁴⁹ Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

⁵⁰ Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

Gli Stati membri scelgono dai punti da i) a vi) i parametri, le sostanze o gli inquinanti da controllare perché considerati pertinenti alla luce dei pericoli individuati in base alla lettera b) o alla luce delle informazioni comunicate dai fornitori di acqua conformemente al paragrafo 2.

Ai fini di un adeguato controllo, teso altresì ad individuare nuove sostanze pericolose per la salute umana attraverso le acque destinate al consumo umano, gli Stati membri possono utilizzare il controllo effettuato conformemente agli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/60/CE o ad altra normativa dell'Unione pertinente per il bacino o i bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione.

2. I fornitori di acqua che effettuano il controllo nel bacino o nei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione o nelle loro acque non trattate sono tenuti ad informare le autorità competenti delle tendenze e delle concentrazioni insolite di parametri, sostanze o inquinanti monitorati.
3. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio effettuata a norma del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate opportune misure intese a prevenire o controllare i rischi individuati, partendo dalle misure di prevenzione:
 - a) definizione e attuazione di misure di prevenzione nel bacino o nei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione oltre a quelle previste o adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE, ove necessario per garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano. Se del caso, tali misure sono incluse nei programmi di misure di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE.

Ove opportuno, gli Stati membri provvedono, in collaborazione con i fornitori di acqua e altri pertinenti portatori di interessi, affinché chi inquina adotti tali misure di prevenzione in conformità della direttiva 2000/60/CE.

- b) definizione e attuazione di misure di attenuazione nel bacino o nei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione oltre a quelle previste o adottate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE, ove necessario per garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano. Se del caso, tali misure sono incluse nei programmi di misure di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE.

Ove opportuno, gli Stati membri provvedono, in collaborazione con i fornitori di acqua e altri pertinenti portatori di interessi, affinché chi inquina adotti tali misure di attenuazione in conformità della direttiva 2000/60/CE.

- c) garanzia di un adeguato controllo dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali e/o sotterranee del bacino o dei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione o nelle acque non trattate che possono costituire un rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o comportare un deterioramento inaccettabile della qualità delle acque destinate al consumo umano e che non sono stati presi in considerazione nel quadro del controllo effettuato conformemente agli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/60/CE. Se del caso, tale controllo è incluso nei programmi di monitoraggio di cui agli articoli 7 e 8 della direttiva 2000/60/CE;
- d) valutazione della necessità di definire o adattare zone di salvaguardia per le acque sotterranee e superficiali, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, e qualsiasi altra zona pertinente.

Gli Stati membri provvedono affinché l'efficacia di tali misure sia riesaminata a intervalli adeguati.

4. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di acqua e le autorità competenti abbiano accesso alle informazioni specificate ai paragrafi 1 e 2, e che i fornitori di acqua interessati abbiano accesso ai risultati del controllo ottenuti a norma del paragrafo 1, lettera c).

Sulla base di tali informazioni, gli Stati membri possono:

- a) imporre ai fornitori di acqua di effettuare ulteriori controlli o trattamenti di alcuni parametri;
 - b) consentire ai fornitori di acqua di ridurre la frequenza del controllo di alcuni parametri, o eliminare un parametro dall'elenco dei parametri che il fornitore di acqua deve controllare conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), senza dover effettuare una valutazione del rischio connesso al sistema di fornitura, a condizione che:
 - i) non si tratti dei parametri fondamentali ai sensi dell'allegato II, parte B, punto 1, e
 - ii) nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque.
5. Laddove un fornitore di acqua sia autorizzato a ridurre la frequenza del controllo o a eliminare un parametro secondo quanto previsto al paragrafo 4, lettera b), gli Stati membri garantiscono un adeguato controllo di tali parametri al momento del riesame della valutazione e gestione del rischio connesso al bacino o ai bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4.

Articolo 9
Valutazione e gestione del rischio connesso al sistema di fornitura

1. Gli Stati membri provvedono affinché il fornitore di acqua effettui una valutazione e gestione del rischio connesso al sistema di fornitura.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la valutazione del rischio connesso al sistema di fornitura:
 - a) tenga conto dei risultati della valutazione e gestione del rischio effettuata conformemente all'articolo 8 della presente direttiva;
 - b) includa una descrizione del sistema di fornitura dal punto di estrazione, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell'acqua, fino al punto di erogazione;
 - c) includa l'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nel sistema di fornitura e una valutazione dei rischi che essi possono rappresentare per la salute umana attraverso la qualità delle acque destinate al consumo umano, tenendo conto dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici nonché da perdite e condutture con perdite.
3. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio di cui al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le seguenti misure di gestione del rischio ("gestione del rischio connesso al sistema di fornitura"):
 - a) definizione e attuazione delle misure di controllo per la prevenzione e l'attenuazione dei rischi individuati nel sistema di fornitura che possono compromettere la qualità delle acque destinate al consumo umano;

- b) definizione e attuazione delle misure di controllo nel sistema di fornitura, oltre alle misure adottate o previste a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della presente direttiva o dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE per l'attenuazione dei rischi che possono compromettere la qualità delle acque destinate al consumo umano attraverso il bacino o i bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione;
- c) attuazione di un programma di monitoraggio operativo specifico alla fornitura ai sensi dell'articolo 13;
- d) nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, garanzia che venga verificata l'efficacia del trattamento di disinfezione applicato, che la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa, che la contaminazione da prodotti chimici per il trattamento sia mantenuta al livello più basso possibile e che le sostanze restanti nell'acqua non compromettano l'espletamento degli obblighi generali di cui all'articolo 4;
- e) inclusione di una verifica della conformità ai requisiti di cui agli articoli 11 e 12 dei materiali, dei prodotti chimici per il trattamento e del materiale filtrante a contatto con le acque destinate al consumo umano che sono utilizzati nella catena di fornitura.

4. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio connesso al sistema di fornitura, gli Stati membri:

- a) consentono la possibilità di eliminare un parametro dall'elenco dei parametri da sottoporre a controllo o di ridurre la frequenza del controllo nei seguenti casi, qualora l'autorità competente abbia accertato che ciò non compromette la qualità delle acque destinate al consumo umano:
 - i) sulla base del verificarsi di un parametro in acqua non trattata, conformemente alla valutazione del rischio del bacino o dei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

ii) quando un parametro può solo derivare dall'uso di una determinata tecnica di trattamento o di un determinato metodo di disinfezione che non siano utilizzati dal fornitore di acqua; ovvero,

iii) sulla base delle specifiche di cui all'allegato II, parte C;

b) garantiscono che l'elenco dei parametri da sottoporre a controllo nelle acque destinate al consumo umano a norma dell'articolo 13 sia ampliato o che la frequenza del controllo sia aumentata nei seguenti casi:

i) sulla base delle specifiche di cui all'allegato II, parte C;

ii) sulla base del verificarsi di un parametro in acqua non trattata, conformemente alla valutazione del rischio del bacino o dei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

5. La valutazione del rischio connesso alla fornitura riguarda i parametri di cui all'allegato I, parti A, B e C, che non siano parametri fondamentali ai sensi dell'allegato II, parte B, i parametri fissati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, nonché le sostanze o i composti inseriti nell'elenco di controllo stabilito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 8.

6. Gli Stati membri possono esentare dall'effettuare la valutazione e gestione del rischio i fornitori di acqua che forniscono, in media, tra 10 e 100 m³ di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, a condizione che l'autorità competente abbia accertato che ciò non compromette la qualità delle acque destinate al consumo umano.

In caso di esenzione, i fornitori di acqua interessati effettuano un controllo periodico in conformità dell'articolo 13.

Articolo 10
Valutazione del rischio connesso agli impianti di distribuzione domestici

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione del rischio connesso agli impianti di distribuzione domestici, comprendente i seguenti elementi:
 - a) un'analisi generale dei rischi potenziali associati agli impianti di distribuzione domestici, e ai relativi prodotti e materiali, che consenta di determinare se essi pregiudicano la qualità dell'acqua, comunemente utilizzata per il consumo umano nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti. L'analisi generale non comporta un'analisi dei singoli beni immobili;
 - b) il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parte D, nei locali in cui sono stati individuati rischi specifici per la qualità dell'acqua e la salute umana durante la valutazione effettuata in conformità della lettera a).

Per quanto concerne la Legionella o il piombo, gli Stati membri possono decidere di incentrare il controllo di cui alla lettera b) sui locali prioritari.

2. Gli Stati membri che concludono, sulla base dell'analisi generale effettuata a norma del paragrafo 1, lettera a), che esiste un rischio per la salute umana derivante dagli impianti di distribuzione domestici o dai relativi prodotti e materiali, o se il controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera b), dimostra che i valori di parametro indicati nell'allegato I, parte D, non sono rispettati, provvedono affinché siano prese misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio di non conformità ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte D.

Per quanto concerne la Legionella, tali misure sono indirizzate quantomeno ai locali prioritari.

3. Al fine di ridurre i rischi connessi alla distribuzione domestica in tutti gli impianti di distribuzione domestici, gli Stati membri provvedono affinché siano prese in considerazione tutte le misure seguenti e siano adottate quelle ritenute pertinenti:
- a) incoraggiare i proprietari di locali pubblici e privati a effettuare una valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica;
 - b) informare i consumatori e i proprietari di locali pubblici e privati in merito alle misure volte a eliminare o ridurre il rischio di non conformità alle norme di qualità delle acque destinate al consumo umano a causa dell'impianto di distribuzione domestico;
 - c) avvisare debitamente i consumatori circa le condizioni di uso e consumo dell'acqua e le eventuali azioni per evitare che il rischio si ripresenti;
 - d) promuovere corsi di formazione per gli idraulici e gli altri professionisti che operano nei settori degli impianti di distribuzione domestici e dell'installazione di prodotti e materiali da costruzione a contatto con l'acqua;
 - e) per quanto concerne la Legionella, assicurare che siano attuate efficaci misure di controllo e di gestione – proporzionate al rischio – per prevenire e contrastare l'insorgere di eventuali epidemie; e
 - f) per quanto concerne il piombo, se economicamente e tecnicamente fattibile, attuare misure tese a sostituire le componenti in piombo negli impianti di distribuzione domestici esistenti.

Articolo 11
Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate
al consumo umano

1. Ai fini dell'articolo 4, gli Stati membri assicurano che i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o ricostruzione, in impianti esistenti per l'estrazione, il trattamento o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che entrano a contatto con tali acque:
 - a) non compromettano direttamente o indirettamente la tutela della salute umana come previsto dalla presente direttiva;
 - b) non alterino il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
 - c) non favoriscano la crescita microbica;
 - d) non rilascino nell'acqua contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto.

2. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del paragrafo 1, i requisiti minimi specifici di igiene per i materiali sono definiti mediante atti di esecuzione – da adottare conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 22 e sulla base dei principi sanciti nell'allegato V – che stabiliscono:
 - a) entro tre anni dal [data di entrata in vigore della presente direttiva], metodologie per testare e accettare le sostanze e le composizioni di partenza da includere negli elenchi positivi europei di sostanze, composizioni o componenti di partenza, inclusi limiti di migrazione specifica e precondizioni scientifiche riguardanti sostanze o materiali;

- b) entro quattro anni dal [data di entrata in vigore della presente direttiva], sulla base di elenchi comprendenti le date di scadenza compilati dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (in appresso "Agenzia"), elenchi positivi europei di sostanze, composizioni o componenti di partenza per ciascun gruppo di materiali (organici, cementizi, metallici, smalti, ceramiche o altri materiali inorganici) di cui è autorizzato l'uso nella fabbricazione di materiali, ivi compresi, se del caso, le condizioni per il loro utilizzo e i limiti di migrazione, stabiliti sulla base delle metodologie uniformi adottate a norma della lettera a) e tenendo conto dei paragrafi 3 e 4;
- c) entro tre anni dal [data di entrata in vigore della presente direttiva], procedure e metodi per testare e accettare materiali finali utilizzati in un prodotto costituito da materiali o combinazioni di sostanze di partenza, composizioni o componenti di cui agli elenchi positivi europei, tra cui:
 - i) l'individuazione di sostanze pertinenti e altri parametri (quali torbidità, sapore, odore, colore, carbonio organico totale, rilascio di sostanze non sospette e aumento della crescita microbica) da testare nell'acqua di migrazione;
 - ii) metodi di prova degli effetti sulla qualità dell'acqua, tenuto conto di eventuali norme EN pertinenti;
 - iii) criteri di accettazione/rigetto dei risultati delle prove che tengano conto, tra l'altro, dei fattori di conversione della migrazione di sostanze nei livelli previsti per l'acqua di rubinetto, delle condizioni di applicazione o di utilizzo, ove opportuno.

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 21 per stabilire l'adeguata procedura di valutazione della conformità applicabile sulla base dei moduli di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE. Nello stabilire quale procedura di valutazione della conformità debba essere utilizzata, la Commissione garantisce il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, tenendo conto al contempo del principio di proporzionalità. A tal fine, la Commissione prende le mosse dal Sistema 1+ di valutazione e verifica della costanza della prestazione di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011, o una procedura sostanzialmente equivalente, tranne qualora ciò risultasse sproporzionato. Tali atti delegati contengono altresì norme per la designazione degli organismi di valutazione della conformità, qualora tali organismi siano coinvolti nelle rispettive procedure di valutazione della conformità.

3. Gli elenchi positivi europei contengono le uniche sostanze, composizioni o componenti di cui è autorizzato l'uso nella fabbricazione di materiali o prodotti finali a contatto con le acque destinate al consumo umano, comprese, ove opportuno, le condizioni per l'utilizzo di tali materiali e i limiti di migrazione, stabiliti sulla base delle metodologie uniformi adottate ai sensi del paragrafo 2, lettera a).

Gli elenchi positivi europei contengono le date di scadenza sulla base di una raccomandazione dell'Agenzia e possono contenere altresì disposizioni transitorie. Le date di scadenza sono fissate, in particolare, in base alle proprietà pericolose delle sostanze, alla qualità delle valutazioni del rischio sottostanti e alla misura in cui tali valutazioni del rischio sono aggiornate.

Sulla scorta dei pareri dell'Agenzia di cui al paragrafo 5, la Commissione rivede e aggiorna periodicamente, ove necessario, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, lettera b), in linea con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici.

La prima revisione è completata entro 15 anni dall'adozione del primo elenco positivo.

La Commissione garantisce che tutti gli atti pertinenti, compresi i mandati di normalizzazione da essa adottati ai sensi di altre normative dell'Unione, siano conformi ai requisiti della presente direttiva.

4. I primi elenchi positivi europei da adottare a norma del paragrafo 2, lettera b), sono basati, tra l'altro, sugli elenchi positivi esistenti a livello nazionale, su altre disposizioni nazionali vigenti e sulle valutazioni dei rischi all'origine di tali elenchi nazionali. A tal fine, gli Stati membri comunicano all'Agenzia l'esistenza di eventuali elenchi nazionali, di altre disposizioni e dei documenti di valutazione disponibili non oltre [sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].

L'elenco europeo positivo di sostanze di partenza per i materiali organici tiene conto dell'elenco stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

5. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 21 al fine di stabilire una procedura – comprendente obblighi di informazione – relativa alla presentazione delle domande da parte degli operatori economici o delle autorità competenti al fine di includere o rimuovere sostanze, composizioni o componenti di partenza dagli elenchi positivi europei. Tali domande sono presentate all'Agenzia.

La procedura garantisce che le domande siano corredate di valutazioni del rischio e che gli operatori economici o le autorità competenti forniscano le informazioni necessarie per la valutazione del rischio in un formato specifico.

Il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia, istituito ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, adotta un parere sulle domande presentate a norma del presente paragrafo entro un termine da stabilire mediante gli atti delegati di cui al primo comma. In tali atti delegati possono altresì essere incluse ulteriori disposizioni procedurali circa il funzionamento della procedura di presentazione delle domande e la formulazione di pareri da parte del comitato per la valutazione dei rischi e dell'Agenzia.

6. Gli Stati membri ritengono che i prodotti approvati conformemente ai requisiti specifici di cui al paragrafo 2 soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri provvedono affinché solo tali prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano che utilizzano i materiali finali approvati ai sensi della presente direttiva possano essere immessi sul mercato ai fini della presente direttiva.

Ciò non impedisce agli Stati membri, in particolare quando la qualità specifica delle acque locali non trattate lo richiede, di adottare provvedimenti di protezione più rigorosi per l'uso di materiali in circostanze specifiche o debitamente giustificate, ai sensi dell'articolo 193 del TFUE. Essi devono essere notificati alla Commissione.

Ai prodotti contemplati dal presente articolo si applica il regolamento (UE) 2019/1020.

7. In attesa dell'adozione delle norme di cui al paragrafo 2, gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere o adottare misure nazionali in materia di requisiti minimi specifici di igiene per le sostanze di partenza o i materiali di cui al paragrafo 1, a condizione che rispettino le norme previste dal trattato.
8. La Commissione chiede a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea riguardante test e valutazioni uniformi dei prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano per rendere più facile il rispetto delle disposizioni del presente articolo, in linea con l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1025/2012⁵¹.

⁵¹ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

9. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 21 al fine di stabilire specifiche armonizzate per una marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile da apporre sui prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano e da utilizzare per indicare la conformità al presente articolo.
10. Entro nove anni dalla data di recepimento della presente direttiva, la Commissione, sulla scorta dell'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 1935/2004 e del regolamento (UE) n. 305/2011, procede a un riesame del meccanismo istituito dal presente articolo e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta:
- a) se la tutela della salute umana è garantita in modo adeguato in tutta l'Unione;
 - b) che sia assicurato il corretto funzionamento del mercato interno per i prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano;
 - c) l'eventuale necessità di ulteriori proposte legislative in materia.
11. Per l'attuazione nazionale delle disposizioni del presente articolo, l'articolo 4, paragrafo 2, si applica di conseguenza.
12. Ai fini del presente articolo:

per "sostanza di partenza" si intende una sostanza aggiunta intenzionalmente per la produzione di materiali organici o di miscele per materiali cementizi;

per "composizione" si intende la composizione chimica di metallo, smalto, ceramica o altro materiale inorganico.

Articolo 12

Requisiti minimi per i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano

1. Ai fini dell'articolo 4, gli Stati membri garantiscono che i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano:
 - a) non compromettano direttamente o indirettamente la tutela della salute umana come previsto dalla presente direttiva;
 - b) non alterino il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
 - c) non favoriscano una crescita microbica involontaria;
 - d) non rilascino nell'acqua contaminanti a livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto.
2. Per l'attuazione nazionale delle disposizioni del presente articolo, l'articolo 4, paragrafo 2, si applica di conseguenza.
3. Ai sensi del paragrafo 1, e fatti salvi il regolamento (UE) n. 528/2012 e le pertinenti norme EN esistenti in materia di specifici prodotti chimici per il trattamento o materiale filtrante, gli Stati membri assicurano che le caratteristiche e la purezza dei prodotti chimici per il trattamento e del materiale filtrante siano verificate e garantite.

Articolo 13 *Controllo*

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare che sia effettuato un controllo regolare della qualità delle acque destinate al consumo umano conformemente al presente articolo e all'allegato II, parti A e B, al fine di verificare se le acque messe a disposizione dei consumatori soddisfino i requisiti della presente direttiva, in particolare i valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5. I campioni sono prelevati in modo tale da essere rappresentativi della qualità delle acque consumate nel corso dell'anno.
2. Per l'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1, opportuni programmi di controllo sono istituiti conformemente all'allegato II, parte A, per tutte le acque destinate al consumo umano. Tali programmi di controllo riguardano specificamente l'erogazione, tenendo conto dei risultati della valutazione del rischio connesso al bacino o ai bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione e ai sistemi di fornitura e consistono dei seguenti elementi:
 - a) il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parti A, B e C, e dei parametri stabiliti conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, in conformità dell'allegato II, e, qualora sia effettuata una valutazione del rischio connesso al sistema di fornitura, in conformità dell'articolo 9 e dell'allegato II, parte C, a meno che uno Stato membro non decida che uno di tali parametri possa essere rimosso dall'elenco di parametri da sottoporre a controllo, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5;
 - b) il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parte D, ai fini della valutazione del rischio connesso agli impianti di distribuzione domestici, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b);
 - c) il controllo delle sostanze e dei composti che figurano nell'elenco di controllo in conformità del paragrafo 8, quinto comma;
 - d) il controllo, ai fini dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d);

- e) il monitoraggio operativo svolto conformemente all'allegato II, parte A, punto 3.
3. I punti di prelievo dei campioni sono determinati dalle autorità competenti e debbono essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato II, parte D.
 4. Gli Stati membri devono conformarsi alle specifiche relative all'analisi dei parametri indicati nell'allegato III, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) possono essere usati metodi di analisi diversi da quelli indicati nell'allegato III, parte A, purché si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati comunicando alla Commissione tutte le informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza;
 - b) per i parametri elencati nell'allegato III, parte B, si può utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di cui allo stesso allegato.
 5. Gli Stati membri assicurano un controllo supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per cui non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'articolo 5, qualora vi sia motivo di sospettarne una presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.
 6. Entro [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 21 al fine di integrare la presente direttiva adottando una metodologia per misurare le microplastiche in vista di includerle nell'elenco di controllo, una volta soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 8.
 7. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione stabilisce linee guida tecniche sui metodi analitici che riguardino tra l'altro i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento per quanto riguarda il controllo dei parametri "PFAS - totale" e "somma di PFAS".

8. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire e aggiornare un elenco di controllo riguardante sostanze o composti che destano preoccupazioni per la salute presso l'opinione pubblica o la comunità scientifica, ad esempio i prodotti farmaceutici, i composti interferenti endocrini e le microplastiche.

Le sostanze e i composti sono aggiunti all'elenco di controllo quando è probabile che siano presenti nelle acque destinate al consumo umano e possono presentare un potenziale rischio per la salute umana. A tal fine, la Commissione si avvale in particolare delle ricerche scientifiche dell'OMS. L'aggiunta di qualsiasi nuova sostanza è debitamente giustificata ai sensi degli articoli 1 e 4 della presente direttiva.

Il beta estradiolo (50-28-2) e il nonilfenolo sono inclusi nel primo elenco di controllo in considerazione delle loro proprietà di interferenti endocrini e del rischio che pongono per la salute umana. Il primo elenco di controllo è adottato entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

L'elenco di controllo indica un valore indicativo per ciascuna sostanza o composto e, se necessario, un possibile metodo di analisi che non comporti costi eccessivi.

Gli Stati membri introducono obblighi di controllo per quanto riguarda l'eventuale presenza di sostanze o composti inclusi nell'elenco di controllo nei pertinenti punti della catena di approvvigionamento per le acque destinate al consumo umano.

A tal fine, gli Stati membri possono tenere conto delle informazioni raccolte a norma dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva e possono utilizzare i dati di monitoraggio raccolti a norma della direttiva 2013/39/UE⁵², della direttiva 2008/105/CE, della direttiva 2000/60/CE o di altra pertinente legislazione dell'Unione, per evitare la sovrapposizione di obblighi di controllo.

I risultati del controllo sono inclusi nelle serie di dati stabilite in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), insieme ai risultati del controllo raccolti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c).

⁵² Direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 226 del 24.8.2013, pag. 1).

Se vengono rilevate tali sostanze o composti, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, o a norma del quinto comma del presente paragrafo, in concentrazioni superiori ai valori indicativi stabiliti nell'elenco di controllo, gli Stati membri provvedono affinché siano prese in considerazione le misure seguenti e siano adottate quelle ritenute pertinenti:

- a) adottare misure di prevenzione, misure di attenuazione o procedere a un adeguato controllo nel bacino o nei bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione o nelle acque non trattate secondo quanto disposto all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a), b) e c);
- b) imporre ai fornitori di acqua di effettuare il controllo di tali sostanze o composti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a);
- c) imporre ai fornitori di acqua di verificare che il trattamento sia adeguato per raggiungere il valore indicativo o, se necessario, di ottimizzare il trattamento; e
- d) adottare provvedimenti correttivi conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, qualora gli Stati membri lo ritengano necessario per proteggere la salute umana.

Gli atti di esecuzione previsti dal presente paragrafo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 20.

Articolo 14 *Provvedimenti correttivi e limitazioni dell'uso*

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza dei valori di parametro fissati in conformità dell'articolo 5 sia esaminata immediatamente per individuarne la causa.

2. Se, nonostante le misure adottate per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le acque destinate al consumo umano non rispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5, e fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, lo Stato membro interessato provvede affinché vengano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinarne la qualità, dando priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l'altro, dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana.

In caso di mancata conformità ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte D, il provvedimento correttivo comprende le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

3. Indipendentemente dal fatto che si verifichi un superamento dei valori di parametro, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l'uso e che siano presi altri provvedimenti correttivi a tutela della salute umana.

Gli Stati membri considerano una mancata conformità ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, come un potenziale pericolo per la salute umana, tranne se l'autorità competente giudica trascurabile l'inosservanza del valore di parametro.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora l'inosservanza dei valori di parametro sia considerata un potenziale pericolo per la salute umana, gli Stati membri adottano quanto prima tutte le seguenti misure:
 - a) informano tutti i consumatori interessati del potenziale pericolo per la salute umana e della relativa causa, del superamento di un valore di parametro e dei provvedimenti correttivi intrapresi, compresi divieti, limitazioni dell'uso o altri provvedimenti;
 - b) forniscono, e aggiornano periodicamente, le necessarie informazioni ai consumatori sulle condizioni di uso e consumo dell'acqua, tenendo conto in particolare dei gruppi di popolazione maggiormente esposti a rischi per la salute connessi all'acqua;

- c) una volta stabilito che non sussiste più alcun pericolo potenziale per la salute umana, ne informano i consumatori comunicando il ripristino del normale servizio.
5. Le autorità o altri organi competenti decidono quali provvedimenti sono adottati a norma del paragrafo 3, tenendo presenti i rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano.
6. In caso di inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nell'allegato I, parte C, gli Stati membri esaminano se tale inosservanza costituisca un rischio per la salute umana. Essi prendono provvedimenti correttivi intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.

Articolo 15 *Deroghe*

1. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere deroghe ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte B, o a quelli stabiliti in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, fino a un valore massimo che essi stessi possono fissare, a condizione che tali deroghe non costituiscano un pericolo potenziale per la salute umana e a condizione che la fornitura di acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere altrimenti garantita in nessun altro modo ragionevole. Tali deroghe si limitano ai seguenti casi:
- a) un nuovo bacino o nuovi bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano;
 - b) una nuova fonte di inquinamento rilevata nel bacino o nei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano o parametri oggetto di ricerca o individuati recentemente; o
 - c) una situazione imprevista ed eccezionale in un bacino o in bacini idrografici esistenti per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano che può comportare un superamento limitato temporaneo dei valori di parametro.

Le deroghe sono limitate il più possibile nel tempo e non superano una durata di tre anni. Verso la fine di tale periodo gli Stati membri effettuano un'analisi per stabilire se sono stati compiuti progressi sufficienti.

In casi eccezionali, uno Stato membro può concedere una seconda deroga per quanto riguarda il primo comma, lettere a) e b). Qualora uno Stato membro intenda concedere una seconda deroga, esso comunica alla Commissione i risultati del riesame, unitamente alle motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga. Tale seconda deroga non ha una durata superiore a tre anni.

2. Le deroghe concesse a norma del paragrafo 1 specificano quanto segue:

- a) i motivi della deroga;
- b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente e il valore massimo ammissibile per la deroga;
- c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle imprese alimentari interessate;
- d) un opportuno programma di controllo, che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
- e) una sintesi del piano relativo al necessario provvedimento correttivo, compreso un calendario dei lavori e una stima dei costi, nonché disposizioni per il riesame; e
- f) la durata necessaria della deroga.

3. Se le autorità competenti ritengono che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se il provvedimento correttivo adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, è sufficiente a risolvere il problema entro 30 giorni, non è necessario precisare nella deroga le informazioni fornite al paragrafo 2 del presente articolo.

In tal caso, le autorità o altri organi competenti fissano nella deroga solo il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e il periodo concesso per risolvere il problema.

4. Il ricorso al paragrafo 3 non è più possibile se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per una determinata fornitura di acqua si è verificata per oltre 30 giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.
5. Lo Stato membro che si è avvalso delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente informata, secondo le modalità opportune, della deroga applicata e delle condizioni che la disciplinano. Ove occorra, lo Stato membro provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare.

Gli obblighi di cui al primo comma non si applicano alle circostanze di cui al paragrafo 3, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente.

6. Il presente articolo non si applica alle acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori.

Articolo 16
Accesso all'acqua destinata al consumo umano

1. Fatto salvo l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE e i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, gli Stati membri, tenendo conto al contempo delle prospettive e circostanze locali, regionali e culturali in materia di distribuzione dell'acqua, adottano le misure necessarie per migliorare o mantenere l'accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare dei gruppi vulnerabili o emarginati, quali definiti dagli Stati membri.

A tal fine gli Stati membri:

- a) individuano le persone prive di accesso o con un accesso limitato alle acque destinate al consumo umano, compresi i gruppi vulnerabili ed emarginati e i motivi di tale mancanza di accesso;
 - b) valutano le possibilità di migliorare l'accesso di dette persone;
 - c) le informano sulle possibilità dell'allacciamento alla rete di distribuzione o su modi alternativi di accesso all'acqua potabile;
 - d) adottano le misure che ritengono necessarie e adeguate per garantire l'accesso all'acqua dei gruppi vulnerabili o emarginati.
2. Per promuovere l'acqua di rubinetto destinata al consumo umano, gli Stati membri provvedono a creare dispositivi all'esterno e all'interno degli spazi pubblici, ove tecnicamente fattibile, in modo proporzionato alla necessità di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali specifiche, quali il clima e la geografia.

Gli Stati membri possono inoltre adottare le seguenti misure per promuovere l'acqua di rubinetto destinata al consumo umano:

- a) sensibilizzare riguardo ai dispositivi all'esterno e all'interno degli spazi pubblici;

- b) avviare campagne di informazione ai cittadini circa la qualità dell'acqua;
 - c) incoraggiare la messa a disposizione di acqua potabile negli edifici pubblici e amministrativi;
 - d) incoraggiare la messa a disposizione di acqua potabile a titolo gratuito, o a prezzi modici, per i clienti nei ristoranti, nelle mense, e nei servizi di ristorazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza necessaria, secondo le definizioni degli Stati membri, sia fornita alle autorità responsabili per attuare le misure di cui al presente articolo.

Articolo 17
Informazioni al pubblico

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate sulle acque destinate al consumo umano siano disponibili conformemente all'allegato IV, rispettando nel contempo le norme applicabili in materia di protezione dei dati.
2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti ricevano periodicamente e almeno una volta all'anno, nella forma più appropriata e facilmente accessibile (ad esempio nella bolletta o con mezzi digitali quali applicazioni intelligenti) senza doverne fare richiesta le seguenti informazioni:
- a) le informazioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri indicatori;
 - b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;
 - c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e solo se tali informazioni sono a disposizione del fornitore di acqua;

- d) il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con il consumo medio di un nucleo familiare, se applicabile, conformemente alla lettera c);
 - e) un link al sito web contenente le informazioni di cui all'allegato IV.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

Articolo 18
Informazioni relative al controllo dell'attuazione

1. Fatte salve la direttiva 2003/4/CE e la direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri, assistiti dall'Agenzia europea dell'ambiente:
- a) istituiscono, entro [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e aggiornano successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente le informazioni relative alle misure adottate per migliorare l'accesso e promuovere l'uso delle acque destinate al consumo umano nonché relative alla percentuale della loro popolazione che ha accesso alle acque destinate al consumo umano. Tale disposizione non si applica all'acqua in bottiglia;
 - b) istituiscono, entro [quattro anni e mezzo dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e aggiornano successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente la valutazione e gestione del rischio connesso al bacino o ai bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione effettuata conformemente all'articolo 8 e istituiscono, entro ... [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e aggiornano successivamente ogni sei anni una serie di dati contenente la valutazione del rischio connesso agli impianti di distribuzione domestici effettuata in conformità dell'articolo 10, compresi i seguenti elementi:
 - i) informazioni sui bacini idrografici per il punto o i punti di estrazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);
 - ii) i risultati del controllo raccolti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b); e

- iii) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 e dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, comprese le informazioni sul tipo di misure e sui progressi compiuti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera f);
- c) in caso di superamento dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, istituiscono e aggiornano in seguito, su base annua, una serie di dati contenente i risultati del controllo e rilevati conformemente agli articoli 9 e 13 nonché le informazioni sui provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 14;
- d) istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sugli incidenti attinenti all'acqua potabile che hanno generato un potenziale rischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformità ai valori di parametro che si sia verificata, protrattasi per più di 10 giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno 1 000 persone, comprese le cause di tali incidenti e i provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 14.
- e) istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni su tutte le deroghe concesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, comprese le informazioni previste all'articolo 15, paragrafo 2.

Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2007/2/CE sono utilizzati al fine di presentare tali dati.

2. Gli Stati membri assicurano che la Commissione, l'Agenzia europea dell'ambiente e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie abbiano accesso ai dati di cui al paragrafo 1.

3. L'Agenzia europea dell'ambiente pubblica e aggiorna un quadro generale a livello di Unione sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri, ad intervalli periodici o a seguito di una richiesta della Commissione.

Il quadro generale a livello dell'Unione comprende, come opportuno, indicatori di risultato, i risultati e gli effetti della presente direttiva, carte d'insieme a livello dell'Unione e relazioni di sintesi degli Stati membri.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i requisiti dettagliati per quanto riguarda gli indicatori, le carte d'insieme a livello dell'Unione e le relazioni di sintesi degli Stati membri di cui al paragrafo 3.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri possono derogare al presente articolo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE.

Articolo 19 *Valutazione*

1. La Commissione, entro [12 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], effettua una valutazione della presente direttiva. Tale valutazione si basa, tra l'altro, sui seguenti elementi:
 - a) l'esperienza acquisita con l'attuazione della presente direttiva;
 - b) le serie di dati degli Stati membri istituite a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, e i quadri d'insieme a livello dell'Unione elaborati dall'Agenzia europea dell'ambiente, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3;
 - c) i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici;

- d) le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ove disponibili.
2. Nel contesto della valutazione, la Commissione presta particolare attenzione all'esecuzione della presente direttiva sotto i seguenti aspetti:
- a) l'approccio basato sul rischio di cui all'articolo 7;
 - b) le disposizioni relative all'accesso all'acqua di cui all'articolo 16;
 - c) le disposizioni riguardanti le informazioni da fornire al pubblico conformemente all'articolo 17 e all'allegato IV.
3. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro [sei anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] e successivamente, se del caso, una relazione sui potenziali pericoli per le fonti di acque destinate al consumo umano dovuti a microplastiche, medicinali e, se necessario, altri inquinanti emergenti, nonché sui relativi potenziali rischi per la salute.

Articolo 20
Revisione e modifica degli allegati

1. Con periodicità almeno quinquennale, la Commissione sottopone a revisione gli allegati I e II alla luce del progresso scientifico e tecnico nonché dell'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio degli Stati membri contenuto nelle serie di dati stabilite in conformità dell'articolo 18 e, se del caso, presenta proposte legislative modificative ai sensi del trattato.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21, per modificare l'allegato III, ove necessario, al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato per modificare il valore di parametro del bisfenolo A nell'allegato I, parte B, nella misura necessaria per adeguarlo al progresso tecnico, essenzialmente sulla base dell'attuale riesame effettuato dall'EFSA.

Articolo 21
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 11, paragrafi 5 e 9, all'articolo 13, paragrafo 6, e all'articolo 20, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 11, paragrafi 5 e 9, all'articolo 13, paragrafo 6, e all'articolo 20, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 11, paragrafi 5 e 9, dell'articolo 13, paragrafo 6, e dell'articolo 20, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 22 *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica, l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 23 *Sanzioni*

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro ... [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], notificano alla Commissione tali norme e misure e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

Articolo 24
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 e da 5 a 23 e agli allegati da I a V entro ... [2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 25
Periodo transitorio

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, parte B, per quanto riguarda i parametri seguenti: clorato, clorite, bisfenolo A, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS - totale, somma di PFAS, uranio, entro [tre anni dopo il termine ultimo per il recepimento].
2. Durante tale periodo transitorio, i fornitori di acqua non sono tenuti a controllare le acque destinate al consumo umano in linea con le disposizioni dell'articolo 13 per quanto riguarda i parametri di cui al paragrafo 1.

Articolo 26

Abrogazione

1. La direttiva 98/83/CE, come modificata dagli atti indicati nell'allegato VI, parte A, è abrogata; l'abrogazione prende effetto [il giorno successivo alla data indicata nell'articolo 24, paragrafo 1, primo comma] e lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri rispetto alle scadenze- per il recepimento nel rispettivo diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

2. Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE che sono ancora applicabili al [termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] rimangono in vigore fino alla fine della loro durata. Possono essere rinnovate conformemente all'articolo 15 solo nel caso in cui non sia stata concessa una seconda deroga. Il diritto di chiedere alla Commissione una terza deroga a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/83/CE continua ad applicarsi alle deroghe già concesse dagli Stati membri al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 27

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 28

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

PARTE A

Parametri microbiologici

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Enterococchi intestinali	0	Numero/100 ml	Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è "numero/250 ml"
<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	0	Numero/100 ml	Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è "numero/250 ml"

PARTE B

Parametri chimici

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Acrilammide	0,10	µg/l	Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.
Antimonio	10	µg/l	
Arsenico	10	µg/l	
Benzene	1,0	µg/l	
Benzo(a)pirene	0.010	µg/l	
Bisfenolo A	2,5	µg/l	
Boro	1,5	mg/l	Il valore di parametro di 2,4 mg/l si applica qualora l'acqua desalinizzata sia la principale fonte del sistema di fornitura in questione o in regioni in cui le condizioni geologiche possano causare livelli elevati nelle acque sotterranee.
Bromato	10	µg/l	
Cadmio	5,0	µg/l	
Clorato	0,25	mg/l	Quando per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizza un metodo di disinfezione che genera clorato, in particolare diossido di cloro, si applica il valore di parametro di 0,7 mg/l. Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione.
			Questo parametro è misurato esclusivamente se si utilizzano i metodi di disinfezione in questione.

Clorite	0,25	mg/l	Quando per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizza un metodo di disinfezione che genera clorite, in particolare diossido di cloro, si applica il valore di parametro di 0,7 mg/l.
			Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione.
			Questo parametro è misurato esclusivamente se si utilizzano i metodi di disinfezione in questione.
Cromo	25	µg/l	Il valore deve essere soddisfatto al più tardi [15 anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il cromo fino a tale data è 50 µg/l.
Rame	2,0	mg/l	
Cianuro	50	µg/l	
1,2-dicloroetano	3,0	µg/l	
Epicloridrina	0,10	µg/l	Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.
Fluoruro	1,5	mg/l	
Acidi aloacetici (HAA5)	60	µg/l	Questo parametro è misurato esclusivamente se per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizzano metodi di disinfezione suscettibili di generare acidi aloacetici. Somma delle seguenti cinque sostanze rappresentative: acido monocloro-, dicloro-, e tricloro-acetico, acido mono- e dibromo-acetico.

Piombo	5	µg/l	Il valore deve essere soddisfatto al più tardi [15 anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 µg/l. Dopo il periodo transitorio, il valore di 5 µg/l deve essere soddisfatto almeno al punto di erogazione degli impianti di distribuzione domestici. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), si applica il valore di 5 µg/l per l'acqua di rubinetto.
Mercurio	1,0	µg/l	
Microcistina-LR	1,0	µg/l	È necessario che questo parametro sia misurato esclusivamente in caso di potenziali efflorescenze nell'acqua sorgiva (densità crescente di cellule cianobatteriche o potenziale formazione di efflorescenze).
Nichel	20	µg/l	
Nitrati	50	mg/l	Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: $[\text{nitrati}]/50 + [\text{nitriti}]/3 \leq 1$, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO ₃) e per il nitrito (NO ₂), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.
Nitriti	0,50	mg/l	Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: $[\text{nitrati}]/50 + [\text{nitriti}]/3 \leq 1$, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO ₃) e per il nitrito (NO ₂), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Antiparassitari	0,10	µg/l	Per "antiparassitari" s'intende: – insetticidi organici – erbicidi organici – fungicidi organici – nematocidi organici – acaricidi organici – alghicidi organici – rodenticidi organici – slimicidi organici – prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e relativi metaboliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 32, del regolamento (CE) n. 1107/2009⁵³ ritenuti pertinenti per le acque destinate al consumo umano. Un metabolita di antiparassitari è considerato pertinente per le acque destinate al consumo umano se esistono motivi per ritenere che possieda proprietà intrinseche, comparabili a quelle della sostanza madre, in termini di attività antiparassitaria bersaglio o che generi (esso stesso o i suoi prodotti di trasformazione) un rischio per la salute dei consumatori. Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore di parametro è pari a 0,030 µg/l. Gli Stati membri definiscono un valore
-----------------	------	------	--

⁵³ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE | (GU L 309 dell'24.11.2009, pag. 1.

			indicativo per gestire la presenza di metaboliti non rilevanti di pesticidi nell'acqua potabile. Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari di cui è probabile la presenza in una determinata fornitura d'acqua. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri, la Commissione può istituire una banca dati di antiparassitari e dei relativi metaboliti tenendo conto della loro possibile presenza nelle acque destinate al consumo umano.
Antiparassitari — Totale	0,50	µg/l	Per "antiparassitari — totale" si intende la somma di tutti i singoli antiparassitari - sopra precisati - rilevati e quantificati nella procedura di controllo.
PFAS - Totale	0,50	µg/l	Per "PFAS - totale" si intende la totalità delle sostanze per- e polifluoro alchiliche. Tale valore si applica esclusivamente dopo l'elaborazione di orientamenti tecnici per il controllo di tale parametro in conformità dell'articolo 13, paragrafo 7. Gli Stati membri possono quindi decidere di utilizzare uno o entrambi i parametri "PFAS - totale" o "Somma di PFAS".
Somma di PFAS	0,10	µg/l	Per "somma di PFAS" si intende la somma di tutte le sostanze per- e polifluoro alchiliche ritenute preoccupanti per le acque destinate al consumo umano di cui all'allegato III, parte B, punto 3. Si tratta di un sottoinsieme di sostanze PFAS - totale contenenti un gruppo perfluoroalchilico con tre o più atomi di carbonio (vale a dire $-C_nF_{2n}-$, $n \geq 3$) o un

			gruppo perfluoroalchiletere con due o più atomi di carbonio (vale a dire – $C_nF_{2n}OC_mF_{2m}-$, n e $m \geq 1$).
Idrocarburi policiclici aromatici	0,10	$\mu\text{g/l}$	Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene.
Selenio	20	$\mu\text{g/l}$	Il valore di parametro di 30 $\mu\text{g/l}$ si applica per le regioni in cui le condizioni geologiche possono comportare livelli elevati nelle acque sotterranee i.
Tetracloroetilene e tricloroetilene	10	$\mu\text{g/l}$	Somma delle concentrazioni di parametri specifici.
Triometani - Totale	100	$\mu\text{g/l}$	Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodichlorometano.
Uranio	30	$\mu\text{g/l}$	
Vinilcloruro	0,50	$\mu\text{g/l}$	Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

PARTE C

Parametri indicatori (nuovo)

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Alluminio	200	µg/l	
Ammonio	0,50	mg/l	
Cloruro	250	mg/l	L'acqua non deve essere corrosiva.
<i>Clostridium perfringens</i> spore comprese	0	Numero/100 ml	Questo parametro deve essere misurato se indicato dalla valutazione del rischio.
Colore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Conduttività	2500	µS cm ⁻¹ a 20 °C	L'acqua non deve essere aggressiva.
Concentrazione ioni idrogeno	≥ 6,5 e ≤ 9,5	Unità pH	L'acqua non deve essere aggressiva. Per le acque non frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere ridotto a 4,5 unità pH. Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore.
Ferro	200	µg/l	
Manganese	50	µg/l	
Odore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Ossidabilità	5,0	mg/l O ₂	Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare questo valore.
Solfato	250	mg/l	L'acqua non deve essere

			corrosiva.
Sodio	200	mg/l	
Sapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Conteggio delle colonie a 22°C	Senza variazioni anomale		
Batteri coliformi	0	numero/100 ml	Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è "numero/250 ml".
Carbonio organico totale (TOC)	Senza variazioni anomale		Non è necessario misurare questo parametro per forniture d'acqua inferiori a 10 000 m3 al giorno.
Torbidità	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Le acque non devono essere aggressive o corrosive. Ciò si applica in particolare alle acque sottoposte a trattamento (demineralizzazione, addolcimento, trattamento con membrane, osmosi inversa ecc.).			
Se le acque destinate al consumo umano sono ricavate da un trattamento che le demineralizza o addolcisce significativamente, è possibile aggiungere sali di calcio e di magnesio per correggere la durezza dell'acqua al fine di ridurre il potenziale impatto negativo sulla salute, nonché la corrosione e l'aggressione dell'acqua, e di migliorarne il sapore. Si potrebbero definire concentrazioni minime di calcio e magnesio o del totale di solidi disciolti nell'acqua addolcita o demineralizzata tenendo conto delle caratteristiche dell'acqua sottoposta a questi processi.			

PARTE D

Parametri pertinenti per la valutazione del rischio della distribuzione domestica

<i>Legionella</i>	<1000	CFU/l	Questo valore di parametro è definito ai fini degli articoli 10 e 14. Le azioni previste a tali articoli potrebbero essere prese in considerazione anche al di sotto del valore di parametro, ad esempio in caso di infezioni e focolai. In questi casi va confermata la fonte dell'infezione e identificata la specie a cui appartiene.
Piombo	10	µg/l	Questo valore di parametro è definito ai fini degli articoli 10 e 14. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per raggiungere un valore più basso, ossia 5 µg/l, al più tardi quindici anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO II

CONTROLLO

PARTE A

Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano

1. I programmi di controllo stabiliti a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, per le acque destinate al consumo umano :
 - a) verificano che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana in tutta la catena di approvvigionamento (dall'estrazione, al trattamento e allo stoccaggio fino alla distribuzione) siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati;
 - b) mettono a disposizione informazioni sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4, nonché i valori parametrici stabiliti conformemente all'articolo 5, siano stati rispettati;
 - c) individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.
2. I programmi di controllo stabiliti a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 includono una delle due seguenti misure o una loro combinazione:
 - a) raccolta e analisi di campioni discreti delle acque;
 - b) misurazioni registrate attraverso un processo di controllo continuo.

Inoltre, i programmi di monitoraggio possono consistere in:

- a) ispezioni delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature;

- b) ispezioni dell'area di estrazione delle acque, e del trattamento, dello stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione fatte salve le prescrizioni in materia di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).
3. I programmi di controllo comprendono anche un programma di monitoraggio operativo, che fornisce una rapida panoramica delle prestazioni operative e dei problemi relativi alla qualità dell'acqua, e che consente di adottare rapidamente provvedimenti correttivi predeterminati. Tali programmi operativi riguardano specificamente l'erogazione, tenendo conto dei risultati dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi e della valutazione del rischio connesso alla fornitura [...], e sono intesi a confermare l'efficacia di tutte le misure di controllo su estrazione, trattamento, distribuzione e stoccaggio.

Il programma di monitoraggio operativo include il monitoraggio del parametro della torbidità presso l'impianto di fornitura dell'acqua per controllare periodicamente l'efficacia dei processi di eliminazione fisica mediante filtrazione, in conformità con i valori di riferimento e le frequenze indicate nella tabella seguente (non applicabile alle acque sotterranee in cui la torbidità è causata dal ferro e dal manganese):

Parametro di funzionamento	Valore di riferimento
Torbidità	0,3 NTU nel 95% dei campioni e nessun superamento di 1 NTU

Volume (m ³) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento	Frequenza minima
<1000	Settimanale
> 1 000 fino a ≤ 10 000	Una volta al giorno
<10 000	in linea

Il programma di monitoraggio operativo include inoltre il monitoraggio dei seguenti parametri nelle acque non trattate al fine di controllare l'efficacia dei processi di trattamento contro i rischi microbiologici:

Parametro operativo	Valore di riferimento	Unità di misura	Note
Colifagi somatici	50 (per acque non trattate)	unità formanti placca (PfU) /100 ml	Questo parametro deve essere misurato se indicato dalla valutazione del rischio. Se rilevato in acque non trattate in concentrazioni > 50 PfU /100 ml, dovrebbe essere analizzato dopo fasi del processo di trattamento volte a determinare la riduzione logaritmica da parte delle barriere esistenti e valutare se il rischio di resistenza di virus patogeni è sufficientemente sotto controllo.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di controllo siano riesaminati regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni 6 anni.

Parte B

Parametri e frequenze di campionamento

1 Elenco dei parametri

Gruppo A

Occorre controllare i seguenti parametri (gruppo A) secondo la frequenza di cui alla tabella 1 del punto 2:

- a) Escherichia coli (E. coli), enterococchi intestinali, batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22 °C, colore, torbidità, sapore, odore, pH, conduttività;
- b) altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di controllo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, e, se del caso, attraverso una valutazione del rischio connesso al sistema di fornitura a norma dell'articolo 9 e all'allegato II, parte C.

In circostanze specifiche, ai parametri del gruppo A vanno aggiunti quelli elencati di seguito:

- a) ammonio e nitrito, se si utilizza la cloramina;
- b) alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per il trattamento delle acque.

Escherichia coli (E. coli) ed enterococchi intestinali sono considerati "parametri fondamentali" e non possono essere oggetto di una riduzione dovuta a una valutazione del rischio connesso alla fornitura conformemente all'articolo 9 e alla parte C del presente allegato. Essi sono sempre controllati alla frequenza indicata nella tabella 1 del punto 2.

Gruppo B

Al fine di determinare la conformità con tutti i valori parametrici stabiliti alla presente direttiva, occorre controllare tutti gli altri parametri non previsti nel gruppo A e stabiliti a norma dell'articolo 5, eccetto i parametri dell'allegato I, parte D, alla frequenza indicata nella tabella 1 del punto 2, tranne qualora una diversa frequenza di campionamento sia determinata sulla base di una valutazione del rischio connesso alla fornitura effettuata conformemente all'articolo 9 e alla parte C del presente allegato.

2. Frequenza di campionamento

Tabella 1. Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità

Volume di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento (cfr. note 1 e 2) m^3		Parametri — gruppo A numero di campioni all'anno	Parametri — gruppo B numero di campioni all'anno
	<10	> 0 (cfr. nota 4)	> 0 (cfr. nota 4)
≥ 10	<100	2	1 (cfr. nota 5)
≥ 100	≤ 1000	4	1
> 1000	<10000	4 per i primi 1000 m^3/d per ogni 1000 m^3/d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 3)	1 per i primi 1000 m^3/d + 1 per ogni 4500 m^3/d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 3)
> 10000	≤ 100000		3 per i primi 10000 m^3/d + 1 per ogni 10000 m^3/d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 3)
> 100000			12 per i primi 100000 m^3/d + 1 per ogni 25000 m^3/d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 3)

Nota 1: una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.

Nota 2: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua, supponendo un consumo di 200 l/(giorno*pro capite).

Nota 3: la frequenza indicata è così calcolata: ad esempio $4300 \text{ m}^3/\text{d} = 16$ campioni per i parametri del gruppo A (quattro per i primi $1000 \text{ m}^3/\text{d} + 12$ per gli ulteriori $3300 \text{ m}^3/\text{d}$).

Nota 4: per i fornitori di acqua, se non è stata concessa un'esenzione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri fissano la frequenza minima di campionamento per i parametri del gruppo A e del gruppo B, a condizione che i parametri fondamentali siano controllati almeno una volta all'anno.

Nota 5: gli Stati membri possono ridurre la frequenza di campionamento, a condizione che tutti i parametri fissati conformemente all'articolo 5 siano controllati almeno una volta ogni sei anni come pure nei casi in cui una nuova fonte di acqua sia integrata o siano realizzate modifiche al sistema di fornitura di acqua, per cui si possano prevedere effetti potenzialmente negativi sulla qualità dell'acqua.

PARTE C

Valutazione del rischio connesso al sistema di fornitura

1. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio connesso al sistema di fornitura di cui all'articolo 9, viene ampliato l'elenco dei parametri considerati nel controllo e vengono aumentate le frequenze di campionamento stabilite nella parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - a) l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non è sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti a norma dell'articolo 13, paragrafo 1;
 - b) è necessario procedere a ulteriori controlli ai fini dell'articolo 13, paragrafo 5;
 - c) è necessario fornire le garanzie di cui al punto 1, lettera a), della parte A;
 - d) è necessario aumentare la frequenza di campionamento conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a).

2. A seguito di una valutazione del rischio connesso al sistema di fornitura, possono essere ridotti l'elenco dei parametri considerati nel controllo e le frequenze di campionamento stabilite nella parte B, a condizione che si osservino tutte le seguenti condizioni:
- a) l'ubicazione e la frequenza del campionamento è determinata in relazione all'origine del parametro, nonché alla variabilità e alla tendenza a lungo termine della sua concentrazione, tenendo conto dell'articolo 6;
 - b) per ridurre la frequenza di campionamento minima di un parametro i risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento sono tutti inferiori al 60% del valore di parametro;
 - c) per rimuovere un parametro dall'elenco di quelli da sottoporre a controllo i risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento sono tutti inferiori al 30% del valore di parametro;
 - d) per rimuovere un parametro dall'elenco di parametri da sottoporre a controllo, la decisione è basata sui risultati della valutazione del rischio, sulla base dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, come stabilito all'articolo 1;
 - e) per ridurre la frequenza di campionamento di un parametro oppure rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da controllare, la valutazione del rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.

I risultati del controllo, comprovanti il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da b) a e), che siano già disponibili entro il [data di entrata in vigore della presente direttiva], possono essere utilizzati al fine di adeguare i controlli successivi alla valutazione del rischio connesso al sistema di fornitura a decorrere da tale data.

Qualora siano già stati attuati adeguamenti del controllo a seguito della valutazione del rischio connesso alla fornitura conformemente, tra l'altro, alla parte C della direttiva 2015/1787 della Commissione, gli Stati membri possono prevedere la possibilità di confermare la loro validità senza richiedere il controllo a norma del paragrafo 2, lettera b) e del paragrafo 3, lettera c), per un altro periodo di almeno tre anni da punti rappresentativi dell'intera zona di fornitura.

PARTE D

Metodi di campionamento e punti campionamento

1. I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da garantire l'osservanza dei punti in cui i valori devono essere rispettati, di cui all'articolo 6. Nel caso di una rete di distribuzione, ogni Stato membro può prelevare campioni nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.
2. Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa i seguenti obblighi:
 - a) i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici (in particolare rame, piombo e nichel) sono prelevati dal rubinetto del consumatore senza prima far scorrere l'acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, gli Stati membri possono utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di ristagno e riflettono più precisamente le rispettive situazioni nazionali, come la dose settimanale media assunta dai consumatori, a condizione che, a livello di zona di approvvigionamento, ciò non rilevi un minor numero di casi di infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno;

- b) i campioni da utilizzare per verificare l'osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati vanno prelevati in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo B del campionamento).
3. I campioni per il controllo della *Legionella* negli impianti di distribuzione domestici sono prelevati nei punti che rappresentano un rischio di proliferazione e/o nei punti che rappresentano un'esposizione sistemica alla *Legionella*. Gli Stati membri elaborano orientamenti per i metodi di campionamento relativi alla *Legionella*.
4. Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che presso i rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO 5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).

ALLEGATO III

SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI

Gli Stati membri garantiscono che i metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto della presente direttiva, con l'eccezione della torbidità in linea, siano convalidati e documentati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. Gli Stati membri assicurano che i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

Ai fini della valutazione dell'equivalenza dei metodi alternativi ai metodi di cui al presente allegato, gli Stati membri possono usare la norma EN ISO 17994, stabilita quale norma di riferimento per l'equivalenza dei metodi microbiologici o la norma EN ISO 16140, o qualsiasi altro protocollo analogo riconosciuto a livello internazionale, per stabilire l'equivalenza dei metodi basati su principi diversi dalla coltura, che esulano dall'ambito di applicazione della norma EN ISO 17994.

In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla parte B, gli Stati membri assicurano che il controllo sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.

PARTE A

Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi

I metodi per i parametri microbiologici sono:

- a) *Escherichia coli* (E. coli) e batteri coliformi (EN ISO 9308-1 o EN ISO 9308-2)
- b) Enterococchi intestinali (EN ISO 7899-2)
- c) conteggio delle colonie o conteggio degli eterotrofi su piastra a 22 °C (EN ISO 6222)

- d) *Clostridium perfringens* spore comprese (EN ISO 14189)
- e) *Legionella* (EN ISO 11731 conforme al valore stabilito nell'allegato I, parte D)
Per il controllo di verifica basato sul rischio e per completare i metodi colturali possono essere utilizzati anche altri metodi, quali la norma ISO/TS 12869, i metodi colturali rapidi, i metodi non basati sulla coltura, e i metodi molecolari, in particolare la qPCR.
- f) Colifagi somatici
Per il monitoraggio operativo, è possibile utilizzare l'allegato II, parte A, norme EN ISO 10705-2 e EN ISO 10705-3.

PARTE B

Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione

1. *Parametri chimici e indicatori*

Per i parametri di cui alla tabella 1, il metodo di analisi utilizzato è quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione, definito nell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/90/CE della Commissione⁵⁴ del 30%, o inferiore, del valore di parametro pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella tabella 1. Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore di parametro di cui alle parti B e C dell'allegato I.

L'incertezza di misura indicata nella tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di parametro di cui all'allegato I.

⁵⁴ Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36).

Tabella 1. Caratteristica di prestazione minima "Incertezza di misura"

Parametri	Incertezza di misura (cfr. nota 1) % del valore di parametro (ad eccezione che per il pH)	Note
Alluminio	25	
Ammonio	40	
Acrilammide	30	
Antimonio	40	
Arsenico	30	
Benzo(a)pirene	50	cfr. nota 2
Benzene	40	
Bisfenolo A	50	
Boro	25	
Bromato	40	
Cadmio	25	
Cloruro	15	
Clorato	40	
Clorite	40	
Cromo	30	
Rame	25	
Cianuro	30	cfr. nota 3
1,2-dicloroetano	40	
Epicloridrina	30	
Fluoruro	20	
Acidi aloacetici	50	
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	0,2	cfr. nota 4
Ferro	30	
Piombo	30	
Manganese	30	

Mercurio	30	
Microcistina-LR	30	
Nichel	25	
Nitrati	15	
Nitriti	20	
Ossidabilità	50	cfr. nota 5
Antiparassitari	30	cfr. nota 6
PFAS	50	
Idrocarburi policiclici aromatici	40	cfr. nota 7
Selenio	40	
Sodio	15	
Solfato	15	
Tetracloroetilene	40	cfr. nota 8
Tricloroetene	40	cfr. nota 8
Triometano totale	40	cfr. nota 7
Carbonio organico totale (TOC)	30	cfr. nota 9
Torbidità	30	cfr. nota 10
Uranio	30	
Vinilcloruro	50	

2. *Note alla tabella 1*

Nota 1: L'incertezza della misura è un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l'incertezza di misura ($k = 2$) è la percentuale del valore di parametro indicato nella tabella, o qualsiasi valore più stringente. L'incertezza della misura è stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione.

Nota 2: In caso sia impossibile soddisfare il valore dell'incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60%).

Nota 3: Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.

Nota 4: Il valore dell'incertezza di misura è espresso in unità pH.

Nota 5: Metodo di riferimento: EN ISO 8467.

Nota 6: Le caratteristiche di prestazione dei singoli antiparassitari vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi antiparassitari è possibile ottenere valori di incertezza di misura di appena il 30%, mentre per molti è possibile autorizzare valori più alti, fino all'80%.

Nota 7: Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25% del valore di parametro che figura nella parte B dell'allegato I.

Nota 8: Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50% del valore di parametro che figura nella parte B dell'allegato I.

Nota 9: L'incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello di 3 mg/l del carbonio organico totale (TOC). Occorre utilizzare le linee guida CEN 1484 per la determinazione del TOC e del carbonio organico disciolto (DOC) per la specifica dell'incertezza del metodo di prova.

Nota 10: L'incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello di 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) conformemente alla norma EN ISO 7027 o ad altro equivalente metodo standard.

3. *Somma di PFAS*

Le seguenti sostanze pertinenti sono analizzate sulla base delle linee guida tecniche sviluppate conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, della presente direttiva:

- acido perfluorobutanoico (PFBA)
- acido perfluoropentanoico (PFPeA)
- acido perfluoroesanoico (PFHxA)
- acido perfluoroeptanoico (PFHpA)

- acido perfluorooottanoico (PFOA)
- acido perfluorononanoico (PFNA)
- acido perfluorodecanoico (PFDA)
- acido perfluorundecanoico (PFUnDA)
- acido perfluorododecanoico (PFDODA)
- acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)
- acido perfluorobutanosolfonico (PFBS)
- acido perfluoropentansolfonico (PFPeS)
- acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)
- acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS)
- acido perfluorooottansolfonico (PFOS)
- acido perfluorononansolfonico (PFNS)
- acido perfluorodecansolfonico (PFDS)
- acido perfluoroundecansolfonico
- acido perfluorododecansolfonico
- acido perfluorotridecansolfonico

Tali sostanze sono controllate quando la valutazione e gestione del rischio connesso al bacino o ai bacini idrografici effettuata in conformità dell'articolo 8 della presente direttiva conclude che vi è la probabilità che dette sostanze siano presenti in una determinata fornitura d'acqua.

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

Le informazioni ai punti da 1 a 8 sono accessibili online ai consumatori secondo modalità di facile utilizzo e personalizzate.

I consumatori possono chiedere l'accesso a tali informazioni in altro modo, su richiesta debitamente motivata.

- 1) individuazione del pertinente fornitore di servizi idrici, della zona e del numero di utenti nonché del metodo di produzione dell'acqua, comprese informazioni generali sui procedimenti di trattamento e disinfezione dell'acqua applicati.

Gli Stati membri possono derogare al presente articolo in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE;

- 2) i più recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell'allegato I, parti A, B e C, compresa la frequenza, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5. I risultati dei controlli non devono avere più di un anno, tranne qualora la frequenza del controllo stabilita dalla presente direttiva non disponga altrimenti.
- 3) informazioni sui seguenti parametri non elencati nell'allegato I, parte C e relativi valori:
 - a) durezza;
 - b) minerali, anioni/cationi disciolti in acqua:
 - calcio Ca
 - magnesio Mg
 - potassio K
- 4) in caso di potenziale pericolo per la salute umana quale stabilito dalle autorità o da altri organi competenti in seguito al superamento dei valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5, le informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo o un link che dia accesso a tali informazioni;

- 5) informazioni pertinenti sulla valutazione del rischio connesso alla fornitura;
- 6) consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico, se del caso, utilizzare l'acqua in maniera responsabile in funzione delle condizioni locali ed evitare i rischi per la salute causati dall'acqua stagnante;
- 7) per i fornitori di acqua che forniscono almeno 10 000 m³ di acqua al giorno o che servono almeno 50 000 persone, informazioni annuali su:
 - a) la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza e i tassi di perdita, quando tali informazioni saranno disponibili e al più tardi alla data di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
 - b) informazioni sull'assetto proprietario dell'approvvigionamento idrico da parte del fornitore di acqua
 - c) nel caso in cui i costi siano recuperati mediante un sistema tariffario, le informazioni sulla struttura della tariffa applicata per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili nonché i costi relativi alle misure prese ai fini dell'articolo 16, nei casi in cui tali misure siano state adottate dai fornitori di acqua;
 - d) se disponibili, una sintesi e statistiche dei reclami dei consumatori ricevuti dai fornitori di acqua su aspetti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva,
- 8) su richiesta giustificata, i consumatori hanno accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti 2) e 3), risalenti fino a 10 anni precedenti, se disponibili e non prima della data di recepimento della presente direttiva.

ALLEGATO V (nuovo)

PRINCIPI PER LA DEFINIZIONE DI METODOLOGIE COMUNI

Gruppi di materiali

1 Materiali organici

I materiali organici sono composti esclusivamente di:

- a) sostanze di partenza figuranti nell'elenco positivo europeo delle sostanze che la Commissione stabilisce conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b); e
- b) sostanze riguardo alle quali è possibile escludere che esse e i loro prodotti di reazione siano presenti a livelli superiori a 0,1 µg/l nelle acque destinate al consumo umano, a meno che per sostanze specifiche, tenendo conto della loro tossicità, sia necessario un valore più rigoroso.

I materiali organici sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova specificati nelle pertinenti norme europee o, in mancanza di questi, con un metodo riconosciuto a livello internazionale o nazionale e [...] soddisfano i requisiti ivi contenuti. A tale scopo, i risultati delle prove in termini di migrazione di sostanze sono convertiti in livelli attesi al rubinetto.

2 Materiali metallici

Sono utilizzati esclusivamente i materiali metallici figuranti nell'elenco positivo europeo delle composizioni che la Commissione stabilisce conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b). Sono rispettati i limiti previsti nell'elenco positivo europeo riguardo alla composizione di tali materiali, al loro utilizzo per determinati prodotti e all'utilizzo di detti prodotti.

Le composizioni sono testate conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova specificati nelle pertinenti norme europee o, in mancanza di questi, con un metodo riconosciuto a livello internazionale o nazionale e soddisfano i requisiti ivi contenuti.

3 *Materiali cementizi*

I materiali cementizi sono composti esclusivamente da uno o più dei seguenti elementi:

- a) componenti organici figuranti nell'elenco positivo europeo dei componenti che la Commissione stabilisce conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b);
- b) componenti organici riguardo ai quali è possibile escludere che essi e i loro prodotti di reazione siano presenti a livelli superiori a 0,1 µg/l nelle acque destinate al consumo umano; o
- c) componenti inorganici.

I materiali cementati sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova specificati nelle pertinenti norme europee o, in mancanza di questi, con un metodo riconosciuto a livello internazionale o nazionale e soddisfano i requisiti ivi contenuti. A tale scopo, i risultati delle prove in termini di migrazione di sostanze sono convertiti in livelli attesi al rubinetto.

4 *Smalti e materiali ceramici*

Gli smalti e i materiali ceramici sono composti esclusivamente dei tipi di sostanze di partenza figuranti nell'elenco positivo europeo delle composizioni che la Commissione stabilisce conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), dopo aver proceduto ad una valutazione degli elementi utilizzati nella composizione di tali materiali.

Gli smalti e i materiali ceramici sono testati conformemente alla tabella 1 in linea con i metodi di prova specificati nelle pertinenti norme europee o, in mancanza di questi, con un metodo riconosciuto a livello internazionale o nazionale e soddisfano i requisiti ivi contenuti. A tale scopo, i risultati delle prove in termini di migrazione di sostanze sono convertiti in livelli attesi al rubinetto.

Per i prodotti assemblati: componenti, parti e materiali minori sono descritti in dettaglio e la prova è di conseguenza ridotta. A tale scopo "minori" fa riferimento a un livello di influenza sulla qualità delle acque destinate al consumo umano tale da non rendere necessaria una prova completa.

Tabella 1. Prove legate ai tipi di materiali

Criteri	Organico (1)	Metallico (2)	Cementizio	Smalti e materiali ceramici
Elenchi positivi europei				
Elenchi positivi europei delle sostanze di partenza di materiali organici	X	N.N.	X	N.N.
Elenchi positivi europei delle composizioni metalliche accettate	N.N.	X	N.N.	N.N.
Elenchi positivi europei dei componenti di materiali cementizi	N.N.	N.N.	X	N.N.
Elenco positivo europeo delle composizioni per smalti e materiali ceramici	N.N.	N.N.	N.N.	X
Prove organolettiche				
Odore e sapore	X	N.N.	X	N.N.
Colore e torbidità	X	N.N.	X	N.N.
Valutazioni generali d'igiene				
Lisciviazione del carbonio organico totale	X	N.N.	X	N.N.
Residui di superficie (metalli)	N.N.	X	N.N.	N.N.
Prove di migrazione				
Parametri pertinenti della direttiva sull'acqua potabile	X	X	X	X
<u>concentrazione massima tollerata (MTC)_{tap}</u> delle sostanze figuranti nell'elenco positivo	X	N.N.	X (3)	N.N.
Sostanze non sospette (GCMS)	X	N.N.	X (3)	N.N.
Conformità all'elenco delle composizioni	N.N.	X	N.N.	X
Aumento della crescita microbica	X	N.N.	X (3)	N.N.

N.N: non necessario

MTC_{tap}: concentrazione massima tollerata (MTC) al rubinetto (sulla base sia del parere dell'Agenzia per l'inclusione della sostanza nell'elenco positivo, sia del limite di migrazione specifica di cui al regolamento n. 10/2011 e tenendo conto di un fattore di attribuzione del 10% e di un consumo di due litri di acqua

GCMS: gascromatografia – spettrometria di massa (metodo di screening)

Nota 1: Deroghe specifiche da determinare in linea con il paragrafo 5 del presente allegato;

Nota 2: I metalli non sono sottoposti a prove organolettiche perché è generalmente accettato che se si rispettano i valori di parametro stabiliti nell'allegato I è improbabile che si verifichino problemi di natura organolettica;

Nota 3: In base alla presenza di sostanze organiche nella composizione.
